

Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti
(articolo 11, regolamento C.E. n. 1493/1999)

1. Lo scenario vitivinicolo toscano

- 1.1 Il quadro normativo di riferimento
- 1.2 Le caratteristiche strutturali e produttive: aziende, superfici, produzioni
- 1.3 I vini a Denominazione di Origine e le tendenze evolutive
 - 1.3.1 Le produzioni
 - 1.3.2 Le tipologie
 - 1.3.3 I vini da tavola
 - 1.3.4 I vitigni
- 1.4 Il modello organizzativo toscano
- 1.5 Il valore del settore vitivinicolo toscano
 - 1.5.1 La produzione vendibile
 - 1.5.2 L'export
 - 1.5.3 Il valore in termini qualitativi: le "qualità" del prodotto, del paesaggio, della cultura
- 1.6 Le problematiche della viticoltura toscana
 - 1.6.1 L'evoluzione storica: dal vigneto in coltura promiscua a quello specializzato degli anni '60
 - 1.6.2 Il rinnovo degli impianti e le recenti trasformazioni
- 1.7 La crescita della viticoltura attraverso la crescita delle conoscenze
 - 1.7.1 Gli orientamenti della nuova viticoltura
 - 1.7.2 La ricerca e la sperimentazione

2. Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti

- 2.1 Ambito di applicazione e finalità del piano
- 2.2 Descrizione degli interventi
- 2.3 Piano finanziario
- 2.4 Soggetti beneficiari
- 2.5 Presentazione della domanda
- 2.6 Criteri per la formazione delle graduatorie
- 2.7 Liquidazione dei contributi
- 2.8 Controlli e verifiche

3. Disposizioni tecniche e procedurali per l'accesso al regime di aiuti per l'esercizio finanziario 2000-2001

- 3.1 Considerazioni generali e finalità del piano
- 3.2 Descrizione delle misure di intervento
- 3.3 Localizzazione degli interventi
- 3.4 Ammontare del contributo
- 3.5 Soggetti beneficiari
- 3.6 Condizioni e limiti di intervento
- 3.7 Presentazione delle domande
- 3.8 Impegni
- 3.9 Criteri di priorità
- 3.10 Istruttoria delle domande
- 3.11 Esecuzione delle opere
- 3.12 Varianti
- 3.13 Sanzioni

Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti
(articolo 11, regolamento C.E. n. 1493/1999)

Il regolamento (C.E.) n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, definisce le nuove regole per il settore produttivo del vino e istituisce, tra l'altro, le misure di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti; a questo ha fatto seguito il regolamento (C.E.) n. 1227 della Commissione del 31 maggio 2000, che stabilisce le modalità applicative del citato regolamento (C.E.) n. 1493/99, in particolare sul potenziale viticolo.

Obiettivo del regime è migliorare la situazione in quelle zone in cui vi è necessità di adeguare la produzione vinicola alla domanda di mercato, attraverso un processo di pianificazione che tenga conto delle diverse realtà regionali.

Allo scopo di dare attuazione alle misure di ristrutturazione e riconversione previste dalla nuova Organizzazione Comune di Mercato è stato predisposto il presente Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti della Regione Toscana, le cui disposizioni concorrono agli obiettivi più generali del miglioramento qualitativo della produzione, della diffusione della innovazione tecnologica, dello sviluppo della viticoltura come risorsa economica, ambientale e paesaggistica.

1. Lo scenario vitivinicolo toscano

1.1 Il quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo comunitario per il settore vitivinicolo è stato recentemente modificato con l'emanazione del regolamento (C.E.) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo (O.C.M.). Il regolamento è entrato in vigore il 21 luglio 1999 ed è applicato dal 1° agosto 2000. Lo sforzo di semplificazione normativa dell'attuale O.C.M. si traduce nell'abrogazione di 23 regolamenti precedenti relativi al settore vitivinicolo.

Dopo un primo progetto fallito nel 1994, le nuove disposizioni relative all'O.C.M. nel settore vitivinicolo sono state adottate nel quadro dell'attuazione dell'Agenda 2000 e della riforma generale della politica agricola comune.

L'obiettivo della nuova O.C.M. del vino è di mantenere un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato comunitario, consentire ai produttori di trarre profitto dai mercati in espansione e rendere il settore più competitivo a lungo termine. La nuova O.C.M. si prefigge, inoltre, di eliminare il ricorso agli interventi sul mercato (distillazione del vino, aiuti al magazzino dei vini da tavola e dei mosti, utilizzazioni dei mosti diverse dalla vinificazione, ecc.) come sbocco artificiale per la produzione eccedentaria, di mantenere tutti gli sbocchi tradizionali dell'alcol per uso alimentare e dei prodotti della vite, di tenere conto delle diversità regionali e di riconoscere il ruolo delle organizzazioni di produttori e di quelle interprofessionali. Nel complesso la riforma interviene su molteplici aspetti del settore, quali:

- il potenziale di produzione,
- i meccanismi di mercato,
- le organizzazioni di produttori e gli organismi professionali,
- le pratiche ed i trattamenti enologici,
- i vini di qualità,
- il regime di scambi con i paesi terzi.

Le modifiche di maggior rilievo rispetto alla precedente O.C.M. riguardano l'insieme di misure volte alla gestione del potenziale di produzione: il regolamento mantiene il divieto dell'impianto di viti con varietà classificate come varietà di uve da vino fino al 31 luglio 2010, salvo quando si tratti di un diritto di impianto nuovo, di un diritto di reimpianto o di un diritto di impianto ottenuto da una riserva.

Vengono introdotti inoltre alcuni meccanismi, come la creazione di nuovi diritti di impianto assegnati ai paesi membri (13.961 ha all'Italia), la possibilità di regolarizzare gli impianti abusivi, il recupero di diritti di impianto non reclamati, ma validi.

Ai fini del rinnovamento dei vigneti appare rilevante la possibilità prevista dalla nuova O.C.M. vitivinicola che consente il reimpianto anticipato di un'equivalente superficie.

L'articolo 11 del regolamento (C.E.) n. 1493/99 introduce un regime di aiuti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti con l'obiettivo di adeguare la qualità dei prodotti alla domanda di mercato, mediante il finanziamento di piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti destinati alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) e di vini da tavola ad Indicazione Geografica Tipica (I.G.T.) iscritti o da iscrivere rispettivamente negli albi dei vigneti e negli elenchi delle vigne provinciali. Tale regime si applica a:

- la riconversione varietale anche mediante sovrainnesto;
- la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
- i miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti attinenti l'obiettivo del regime.

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (C.E.) n. 1493/99, "il regime non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale". Ai fini dell'applicazione di questa disposizione, il regolamento (C.E.) n. 1227/2000 definisce che per "rinnovo normale" dei vigneti si intende "il reimpianto della stessa particella, con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite".

Il Decreto 27 luglio 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali fornisce le norme di attuazione dei regolamenti n. 1493/99 e n. 1227/2000; in particolare all'articolo 7, ai fini della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, incarica le Regioni e Province autonome di fissare le procedure e le disposizioni per la predisposizione, l'approvazione, la realizzazione ed il controllo della normativa comunitaria.

L'attuazione di gran parte delle misure previste dalla nuova O.C.M. dipendono dalla realizzazione dell'Inventario del potenziale viticolo previsto all'articolo 16 del regolamento (C.E.) n. 1493/1999, compreso il regime di interventi finanziari per la riconversione e la ristrutturazione dei vigneti.

La Regione Toscana con deliberazione di Giunta Regionale n. 760 del 11 luglio 2000, ha approvato e trasmesso all'A.I.M.A. l'Inventario del potenziale produttivo viticolo relativo alla data del 1° settembre 1999. In tabella 1 sono riportati i principali dati dell'inventario del potenziale produttivo viticolo.

Tabella 1

Inventario del potenziale produttivo viticolo alla data del 1° settembre 1999 (ettari)

	v.q.p.r.d.	vini da tavola	Totale
Superficie vitata	33.094	31.346	!Errore di sintassi,)
Nuovi diritti concessi ma non utilizzati	1.373	0	!Errore di sintassi,)
Diritti di reimpianto disponibili	1.262	223	!Errore di sintassi,)
Totale potenziale viticolo regionale	!Errore di sintassi,)	!Errore di sintassi,)	!Errore di sintassi,)
Diritti di reimpianto utilizzati nei 12 mesi precedenti	1.250	32	!Errore di sintassi,)

Fonte: Regione Toscana

1.2 Le caratteristiche strutturali e produttive: aziende, superfici, produzioni

La superficie vitata della Toscana al primo settembre 1999 ammonta a 64.440 ettari, con un leggero incremento rispetto al 1998 ma con una contrazione del 8,6% sul dato del 1990 relativo al 4° censimento dell'agricoltura. Dopo un periodo di accentuate diminuzioni, la situazione della superficie viticola regionale sembra dunque in via di stabilizzazione, e anzi si riscontra - anche sulla

base delle domande di finanziamento attraverso Piani di miglioramento aziendali presentate ai sensi della normativa comunitaria - un notevole interesse per la realizzazione di nuovi investimenti. Complessivamente sono interessate alla coltivazione della vite circa 50.000 aziende, delle quali 8.850 producono vini a denominazione di origine. La dimensione delle superfici vitate per azienda varia notevolmente tra aziende che producono uva da vino da tavola e uve per vini a Denominazione di Origine (D.O.). Se per le prime la maggioranza (due terzi) dispone di superfici vitate esigue, meno di mezzo ettaro, per le seconde la classe di ampiezza più numerosa è quella che va da 1 a 5 ettari. Di queste più di un quinto delle aziende toscane ha una superficie a vite da uno a due ettari (tabella 2). Il vino da tavola è prodotto soprattutto nelle piccole aziende, mentre per i vini di qualità si rileva una maggiore concentrazione tra le aziende professionali e specializzate, circa mille produttori con oltre dieci ettari di vigneto, controllano i due terzi dei vigneti v.q.p.r.d. ed una quota ancora maggiore della relativa produzione enologica, se consideriamo l'acquisto delle uve da parte di questi ultimi.

Tabella 2. Incidenza percentuale delle aziende viticole per classe di superficie investita a vite

superfici a vite	aziende prod. vino da tavola	aziende prod. v.q.p.r.d.
Classi di ettari	%	%
fino a 0,5	66,0	5,9
da 0,5 a 1	16,4	12,5
da 1 a 5	14,5	48,8
da 5 a 10	1,6	15,7
oltre 10	1,5	17,1
Totale	100,0	100,0

Fonte : ISTAT - 4° Censimento generale dell'Agricoltura

Per quanto concerne la distribuzione territoriale delle superfici vitate la provincia di Firenze si colloca al primo posto con il 30% del patrimonio viticolo regionale, seguono le province di Siena, Arezzo, Grosseto e Pisa.

Le superfici per vini a D.O. si concentrano prevalentemente nelle province di Firenze e Siena con i tre quarti del totale regionale cui seguono Arezzo e Grosseto (cfr. tabella 3).

Tabella 3

Superfici vitate e superfici a v.q.p.r.d. nelle province toscane, campagna 1998/1999

	sup. vitata		sup. vitata a v.q.p.r.d.		% v.q.p.r.d. su provincia
	ettari	% su Toscana	ettari	% su Toscana	
Arezzo	7.329	11,4	3.573	10,8	48,7
Firenze	19.335	30,0	11.883	35,9	61,5
Grosseto	6.919	10,7	2.272	6,9	32,8
Livorno	2.137	3,3	603	1,8	28,2
Lucca	2.299	3,6	447	1,4	19,5
Massa Carrara	1.561	2,4	47	0,1	3,0
Pisa	4.845	7,5	1.095	3,3	22,6
Pistoia	1.727	2,7	335	1,0	19,4
Prato	692	1,1	372	1,1	53,7
Siena	17.596	27,3	12.454	37,7	70,8
TOTALE	64.440	100,0	33.081	100	51,3

Fonte: Regione Toscana

Negli ultimi anni sono notevolmente incrementati il numero e le superfici delle aziende biologiche, anche con vigneti, a testimonianza del crescente interesse dei produttori verso le pratiche di coltivazione e allevamento con metodi biologici. Al 31 dicembre 1999 la superficie biologica e in conversione della Toscana era di 37.545 ettari, con 1.054 produttori agricoli in totale. Il settore "bio" toscano è interessato dalla viticoltura secondo metodo biologico con 1.473 ettari, pari al 4% della superficie, mentre coinvolge 270 produttori, più di un quarto del totale relativo.

La produzione dell'ultima campagna (1999) è pari a 2,93 milioni di ettolitri, per il 46% rappresentata da vini a denominazione di origine (DOC e DOCG) e per il 21% da vini a indicazione geografica (Cfr. tabella 4). La produzione toscana di vino rappresenta poco meno del 5% del totale nazionale con un più basso apporto per i vini da tavola, il 3% del totale italiano, mentre la produzione di vini VQPRD rappresenta il 12 % della omologa produzione nazionale.

Tab. 4 Produzioni di vino in Toscana per provincia nel 1999 (valori in 000 di ettolitri)

	MS	LU	PT	PO	FI	LI	PI	AR	SI	GR	TOT.
VQPRD	2	13	15	6	560	17	39	164	472	69	1357
IGT	1	2	6	4	241	11	24	30	172	135	626
Tavola	77	51	52	-	126	65	116	136	119	207	949
TOTALE	80	66	73	10	927	93	179	330	763	411	2932
Di cui: rosso + rosato	31	40	58	8	757	53	105	301	612	199	2164

Fonte: Regione Toscana

1.3 I vini a Denominazione d'Origine e le tendenze evolutive

La Toscana è terra di vini a denominazione di origine controllata e/o garantita: sono 34 le D.O.C. attualmente riconosciute, di cui quattro approvate nel corso degli ultimi due anni, 5 le D.O.C.G. a cui si aggiungono 5 vini ad Indicazione Geografica Tipica che coprono l'intero territorio regionale e 2 le richieste di nuove Denominazioni di Origine all'esame del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Firenze e Siena sono le province più importanti in termini quantitativi (57% della produzione regionale nel 1999) con maggiore incidenza dei vini a denominazione di origine, seguite da Grosseto ove l'incidenza del prodotto a denominazione è molto più bassa, ma che negli ultimi anni ha visto una notevole crescita legata al successo di alcune denominazioni (Morellino di Scansano, Montegio di Massa Marittima, Parrina, Ansonica) e al riconoscimento di altre (D.O.C. Montecucco nel 1998, D.O.C. Capalbio e Sovana nel 1999).

La situazione vitivinicola regionale è come noto caratterizzata dalla presenza della D.O.C.G. Chianti che da sola copre oltre 23.000 ettari di superficie vitata, pari al 70% della superficie a v.q.p.r.d. regionale, interessando 6 diverse province con circa 5.900 aziende iscritte all'Albo di produzione che producono oltre tre quarti del vino toscano a denominazione d'origine.

Accanto al Chianti coesistono in Toscana altre prestigiose zone a v.q.p.r.d. che fanno riferimento ai singoli territori comunali, ad esempio Montalcino, Montepulciano, San Gimignano, oppure a porzioni di territorio provinciale o a zone con D.O. interprovinciali.

Lo scenario toscano appare caratterizzato non solo da questo articolato sistema delle D.O.C., ma anche da una continua evoluzione del medesimo che testimonia l'intensa e qualificata attività del mondo produttivo.

Su proposta dei produttori, infatti, dal 1995 ad oggi sono state riconosciute dal Comitato Nazionale Vini ben 10 nuove Denominazioni di Origine Controllata e sono stati modificati 17 disciplinari di produzione di Denominazioni esistenti.

La continua richiesta di riconoscimento di nuove Denominazioni o di modifica dei disciplinari esistenti è sempre finalizzata ad elevare il livello qualitativo delle produzioni e ad ottenere prodotti capaci di conquistare nuovi mercati. Molti disciplinari di produzione sono stati modificati nella direzione di una maggiore libertà produttiva con una scelta dei vitigni più ampia, verso una

maggior valorizzazione dei territori e delle produzioni, che nell'ultimo periodo si è rivelata essere particolarmente intensa specie in alcune province come Grosseto e Arezzo.

Il riconoscimento di nuove D.O. e la modifica dei disciplinari di quelle già operanti, determinano tuttavia la necessità di un adeguamento del patrimonio viticolo esistente. L'attuale potenziale viticolo della regione, caratterizzato per buona parte dalle elevate età delle viti e dalla sempre maggiore diffusione del mal dell'esca, non dispone certamente delle condizioni ottimali per fronteggiare le continue e nuove sfide dei mercati.

Dalle considerazioni sopra esposte deriva la forte necessità di intervenire sul vigneto toscano con un piano di riconversione e ristrutturazione viticola.

Il meccanismo piramidale delle D.O.C./D.O.C.G. consente di operare una ulteriore distinzione attraverso le sottozone, tuttavia esclusi pochi casi (D.O.C.G. Chianti, D.O.C. Bolgheri e D.O.C. Val di Cornia), si preferisce ancora puntare su specifiche D.O.C., anche se talvolta di limitate dimensioni. Il processo di costituzione di una struttura piramidale dell'offerta dei vini toscani, che dovrebbe costituire l'ossatura di un sistema che ha come obiettivo la diversificazione qualitativa dell'offerta nella formazione della progettata D.O.C. Toscana, ad oggi non è concluso.

1.3.1 Le produzioni

Il Chianti risulta la D.O. più importante in termini di produzione: nel 1999 rappresenta il 77% (57% Chianti e 20% Chianti Classico) del vino a denominazione complessivamente prodotto in Toscana, seguito da Brunello (4 %), Vino Nobile di Montepulciano (2,9%), Vernaccia di S. Gimignano (2,7%), Bianco di Pitigliano (2%) e Morellino di Scansano (1,8%).

Le superfici iscritte a DOC e DOCG nel 1999 risultano allo stesso livello rispetto al 1998, ma con situazioni molto diversificate tra le varie denominazioni. Le principali denominazioni risultano stabili o in lieve aumento, mentre altre "minori" (tra cui ad esempio Valdichiana, Bolgheri, Rosso di Montalcino, Rosso di Montepulciano) registrano notevoli incrementi, anche se a ciò non corrisponde sempre un elevato grado di utilizzo (rapporto tra superfici rivendicate e iscritte). Il rapporto tra le superfici rivendicate (oggetto di denuncia di produzione) e quelle iscritte all'albo potrebbe essere assunto come un indice di massima del successo di una denominazione.

In tabella 5 sono riportati i dati relativi al numero di aziende con superficie iscritta agli albi dei v.q.p.r.d., il numero di denunce di produzione, la superficie iscritta e la produzione di vino per l'annata 1999 e la variazione percentuale rispetto all'anno 1998.

Tab. 5 Aziende, superfici e produzioni dei v.q.p.r.d. in Toscana anno 1999
e variazioni percentuali rispetto al 1998

Vini a D.O.C.	Aziende iscritte		Superficie iscritta		Denunce produzione		Produzione vino	
	numero	var. %	ettari	var. %	numero	var. %	HI	Var. %
Ansonica Costa Argentario	70	6	60	7	62	-6	3.584	26
Barco Reale Carmignano (1)	37		220		18	-	1.959	76
Bianco della Val Nievole	23	-26	44	-26	18	6	1.107	-1
Bianco dell'Empolese	89	0	168	-7	34	-3	4.281	5
Bianco di Pitigliano	925	1	1.022	5	274	14	27.230	39
Bianco Pisano San Torpè	98	0	301	-1	54	-13	7.590	-11
Bolgheri	47	0	339	38	20	5	9.123	7
Candia dei Colli Apuani	34	-55	36	-50	24	-56	1.233	-17
Capalbio (1)	189		222		70		4.126	
Colli dell'Etruria Centrale	281	-9	834	10	82	-18	8.508	-11
Colli di Luni	18	50	11	43	14	56	351	60
Colline Lucchesi	105	12	221	6	48	7	4.495	-6
Cortona (1)	16		147		12		2.126	
Elba	157	1	129	4	119	-2	4.985	9
Montecarlo	100	2	226	2	50	-6	8.178	-6
Montecucco	98	-13	105	-31	33	-8	1.579	-31
Montegio M. Marittima	166	-7	282	-9	98	21	5.998	41
Montescudaio	61	2	231	0	27	-10	5.014	9
Morellino di Scansano	210	-38	434	-8	175	7	23.507	12
Moscadello Montalcino	17	-29	50	-4	12	33	1.417	41
Orcia (2)								
Parrina	2	-90	59	-44	2	-33	1.757	-43
Pomino	3	0	75	0	3	-	4.392	15
Rosso di Montalcino	60	9	100	14	41	28	3.380	2
Rosso di Montepulciano	78	32	162	17	48	17	6.392	15
San Gimignano	6	0	3	0	19	12	709	15
Sant'Antimo	80	16	263	4	53	29	10.047	12
Sovana (1)	80		88		43		1.719	
Val d'Arbia	57	0	237	0	24	-20	3.391	-26
Valdichiana	319	131	618	48	176	78	19.439	13
Val di Cornia	95	2	136	-1	64	52	2.868	28
Vin Santo Chianti	9	0	11	55	40	11	1.213	5
Vin Santo Ch. Classico	20	11	35	2	65	20	1.086	-5
Vin Santo Montepulciano	8	14	5	20	11	-8	107	-35
totale D.O.C.	3.558	0	6.873	5	1.833	9	182.893	14
Vini a D.O.C.G.								
Chianti	3.041	3	9.956	-2	2890	7	581.549	3
Chianti Colli Aretini	88	5	669	11	82	8	31.690	5
Chianti Colli Fiorentini	166	3	862	0	100	1	27.860	-6
Chianti Montalbano	155	-6	282	6	64	-54	8.395	-29
Chianti Montespertoli	15	7	30	-2	14	8	1.590	2
Chianti Rufina	111	17	611	2	101	19	25.936	-1
Chianti Colline Pisane	45	2	141	3	13	44	1.353	39
Chianti Colli Senesi	1.184	3	3.544	-1	617	-7	93.136	-1

totale Chianti	4.805	3	16.096	-1	3.881	2	771.508	1
Chianti Classico	1.136	2	6.969	1	908	-	269.517	3
totale Chianti e Chianti Classico	5.941	3	23.065	0	4.789	2	1.041.024	2
Brunello di Montalcino	259	3	1.325	-1	216	14	53.977	-7
Carmignano (1)	18		120		11	-	3.135	-18
Vernaccia S. Gimignano	203	5	780	0	150	3	36.013	2
Vino Nobile Montepulc.	184	10	917	7	150	6	39.470	9
Totale D.O.C.G.	6.605	3,3	26.208	0	5.316	2	1.173.620	1
TOTALE REGIONALE	10.163	2	33.081	1	7.149	4	1.356.512	3

Fonte: Regione Toscana

(1) dati 1998 non disponibili; (2) denominazione istituita nel 2000

1.3.2 Le tipologie

Sebbene non esista una definizione "ufficiale" del termine, ormai la parola "tipologia" nel settore enologico è entrata nell'uso comune del lessico tecnico, ad indicare un criterio distintivo e comparativo al tempo stesso dei vini, al fine di suddividere e classificare una molteplicità di prodotti enologici sempre più numerosa e complessa.

Tra gli elementi di ulteriore ricchezza dell'offerta enologica regionale, appare sicuramente significativa la quantità di tipologie ottenute, attualmente pari a 267, di cui 114 rossi (43%), 54 bianchi (20%), 69 vini santi (26%), oltre alle altre, relative ai rosati, novelli, passiti o a vendemmia tardiva e spumanti. (Cfr. tabella 6). Per quanto riguarda il novello, la produzione del 1999 è di oltre 3,3 milioni di bottiglie per circa 25 mila ettolitri, rappresenta l'1% della produzione vinicola regionale e oltre il 20% della produzione nazionale di questa tipologia, dunque sullo stesso livello dell'anno precedente, per un fatturato di oltre 27 miliardi.

La vocazione enologica della regione è testimoniata dalla grande maggioranza dei vini rossi di qualità, ma è degna di nota la ricchezza delle 69 tipologie di Vin Santo. Le quantità prodotte non sono certamente comparabili con quelle dei vini rossi e bianchi, ma non per questo tali vini sono meno importanti, sia per il loro livello qualitativo, sia per gli aspetti legati alla tradizione e alla cultura della Toscana.

Il numero relativo ai 78 vini varietali, vale a dire con l'indicazione del vitigno in etichetta, è sicuramente sottostimato se si considera che molti vini monovitigno o potenzialmente tali diffusamente prodotti in Toscana non riportano il dato in etichetta. In effetti la Toscana ben rappresenta tale tipologia, se si considera il Brunello di Montalcino, il Vino Nobile di Montepulciano, il Chianti, il Chianti Classico.

Tali vini comunque rivestono un notevole interesse da parte dei produttori per rispondere alle esigenze di adeguamento al mercato, tanto che le D.O.C. di nuova generazione richiedono vini varietali per soddisfare tali necessità, mentre le D.O.C. "storiche" adeguano i loro disciplinari a questa tendenza.

Tab. 6 Tipologie di vini prodotti in Toscana nel 1999

Tipologie	numero totale	di cui riserva	di cui varietali
Vini Rossi *	114	40	48
Vini Bianchi	54	1	24
Vini Rosati	13		1
Vini Spumanti	3		
Vini Novelli	5		
Vini Frizzanti	3		
Vini Passiti	6		5
Vin Santo	47	18	
Vin Santo Occhio di Pernice	22	1	
Totale	!Errore di sintassi,)	60	78

* Compresa la sottozona del Chianti e Chianti superiore

Fonte: Regione Toscana

1.3.3 I vini da tavola

Da alcuni anni ai vini a Denominazione d'Origine si affiancano vini da tavola, I.G.T. compresi, caratterizzati dalla presenza di particolari selezioni di uno o più vitigni, ottenuti con appropriate tecniche enologiche che hanno conquistato il mercato: i cosiddetti "Super Tuscans", vini che hanno accresciuto l'immagine della enologia toscana nel mondo. Il mercato del vino si è indirizzato verso prodotti di alta qualità con specifiche caratterizzazioni organolettiche. Adeguandosi ai cambiamenti dei modelli di consumo della società, il vino si è trasformato da alimento a bene voluttuario, con notevoli conseguenze sulle scelte produttive, ma anche grandi opportunità, di evoluzione del prodotto e dell'immagine correlata.

Merita qualche riflessione questo fenomeno, tutto toscano, sulla necessità di coniare una nuova designazione dei vini come "Super Tuscans": un termine giornalistico prima, divenuto anche commerciale in seguito, che sta ad indicare una vasta gamma di vini prodotti in Toscana, di elevato pregio e qualità, senza tuttavia essere legati ad una denominazione d'origine e a un preciso disciplinare di produzione. "Super" ad indicare qualità e prezzi superiori alla media e "Toscani" vini comunque legati ad una terra di produzione, dove la fantasia, la capacità e l'estro di viticoltori ed enologi risulta vincente.

1.3.4 I vitigni

Più del 65% della superficie complessiva a vigneto è investita con Sangiovese. Il Sangiovese, già oggetto di studio più di quattro secoli fa quale vitigno rimarchevole per la sua produttività regolare, avrebbe avuto origine proprio in Toscana, in tempi antichissimi, risalenti all'epoca etrusca o romana. Su 30 dei 39 vini a Denominazioni di Origine toscani, il disciplinare di produzione prevede che il Sangiovese sia presente obbligatoriamente nella base ampelografica in percentuale variabile, dando luogo a ben 125 tipologie diverse di vini, circa la metà di quelle prodotte in regione. Anche i vini Super sopra descritti, pur giovandosi dell'apporto dei vitigni internazionali, hanno come base, spesso anche prevalente, il Sangiovese. Le tipologie di prodotto con prevalenza di uve Sangiovese (maggiore o uguale al 60%) sono 105 e, di queste, 17 sono varietali, con indicazione del vitigno in etichetta. I più famosi vini toscani a base di Sangiovese sono conosciuti con il nome della Denominazione di Origine senza alcuna indicazione in etichetta del vitigno, come avviene nel caso del Chianti, del Chianti Classico, del Brunello di Montalcino e del Vino Nobile di Montepulciano.

Il vitigno Sangiovese, inoltre, può sempre concorrere alla produzione dei vini delle 5 Indicazioni Geografiche Tipiche presenti in Toscana, con possibilità di indicarlo in etichetta. Se il Sangiovese è

il principale vitigno regionale, appare evidente la forte concentrazione di vitigni, i primi sei interessano infatti oltre il 91% della superficie vitata regionale, mentre agli altri, circa 55, internazionali, nazionali ed autoctoni viene destinato meno di un decimo della superficie a vite.

Tabella 7

Superficie del "vigneto Toscana" ripartita in base ai vitigni

vitigni	ettari	% su Toscana
Sangiovese	42.098	65,33
Trebbiano toscano	8.184	12,70
Malvasia	3.106	4,82
Canaiolo	2.378	3,69
Vermentino	1.192	1,85
Vernaccia San Gimignano	1.128	1,75
Riesling	625	0,97
Colorino	477	0,74
Altri	5.252	8,15
Totale	!Errore di sintassi,)	!Errore di sintassi,),0

Fonte: Regione Toscana

In risposta alle recenti richieste del mercato si sta assistendo ad una riconversione delle varietà bianche (Trebbiano toscano, Chardonnay) alle nere, più richieste, anche mediante il sovrainnesto. In questi casi, però, il trend non sembra sufficiente a garantire una vera e propria riconversione varietale, per cui è particolarmente sentita l'esigenza da parte di tali produttori di riconvertire o reimpiantare i propri vigneti, ancora impostati su elementi tecnici superati o su vitigni che non sono più allineati alle richieste del mercato.

Le attuali linee di ricerca stanno prendendo in maggiore considerazione vitigni autoctoni regionali o da lungo tempo coltivati in Toscana, in quanto si è accertata una loro dotazione di caratteri adatti a produrre nuovi vini caratterizzati dal territorio, vini capaci di proporre caratteristiche organolettiche rispondenti alle esigenze dei consumatori. L'interesse dei produttori spinge ulteriormente su questa strada come ad esempio per varietà come il Foglia tonda, il Vermentino, l'Ansonica, il Moscato bianco dell'Elba.

1.4 Il modello organizzativo toscano

I produttori toscani sono rappresentati da una forte presenza di imprese verticali, nelle quali si possono ritrovare tutte le fasi produttive della filiera, dalla produzione viticola alla trasformazione, dall'affinamento e imbottigliamento, alla promozione e commercializzazione dei prodotti. Grosse realtà vitivinicole assicurano al mondo produttivo toscano un esempio di imprenditorialità e innovatività nei processi e nei prodotti, garantendo inoltre l'affermazione dell'enologia toscana nel mondo.

Esistono tuttavia anche numerosi produttori medi e piccoli che hanno fatto della ricerca della qualità dal vigneto alla cantina un impegno costante.

Anche se la forte presenza del settore agricolo fa sì che la quasi totalità della trasformazione avvenga all'interno dell'azienda agraria o in impianti direttamente controllati da produttori agricoli singoli o associati, la pesante frammentazione della produzione riduce il margine di manovra del settore agricolo nella fase di commercializzazione. Se escludiamo i produttori grandi e medi, la fase commerciale e i relativi margini operativi, sfuggono al controllo dei produttori. Nel commercio enologico sono infatti operanti circa cento imprese, costituite da intermediari, aziende industriali e commerciali che rappresentano l'unico collegamento con l'esportazione e la grande distribuzione.

In Toscana operano 21 cantine sociali e due consorzi di secondo grado per l'imbottigliamento e la commercializzazione che trasformano circa 900.000 q di uva, poco meno di un quarto della produzione regionale, contro il 45% del relativo dato nazionale. L'attività svolta dalle cantine

sociali riguarda la trasformazione, l'imbottigliamento e la commercializzazione, che si è particolarmente sviluppata verso la vendita di vino confezionato.

Riguardo alle Associazioni di Produttori, opera in Toscana l'Associazione Produttori Vitivinicoli Toscani "A.PRO.VI.TO", riconosciuta dalla Regione dal 1990. Attualmente sono associati circa 3.200 produttori distribuiti nelle realtà più significative del comparto vitivinicolo regionale, in rappresentanza di soci singoli e di cinque Cooperative Cantine Sociali, per un totale di potenziale produttivo di circa 360.000 quintali di uva. L'Associazione nasce da una volontà organizzativa dei produttori per lo sviluppo della produzione vinicola, la qualificazione e la valorizzazione economica, la creazione e il consolidamento di opportuni canali di commercializzazione.

In base all'articolo 19 della legge n. 164/92 "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine", per ciascuna D.O. o I.G.T. possono essere costituiti Consorzi volontari di tutela con obiettivi di tutela valorizzazione e cura degli interessi delle D.O.C.G., D.O.C. e I.G.T.. I Consorzi hanno inoltre compiti consultivi e di proposta per quanto riguarda i disciplinari di produzione e la gestione degli albi dei vigneti; i Consorzi possono inoltre collaborare alla vigilanza della legge 164/92 nei confronti dei propri affiliati. In Toscana cinque Consorzi rivestono anche questo ruolo di grande responsabilità nei confronti dei produttori e della collettività.

In considerazione delle caratteristiche strutturali della filiera (elevato numero di imprese agricole che vinificano e di oltre 4.000 registri di imbottigliamento attivi), della compresenza sul mercato finale di numerose tipologie di impresa (piccole e medie aziende agricole, cooperative, medie e grandi imprese enologiche) e della natura stessa del prodotto (il quale ben si presta a strategie di differenziazione e segmentazione del mercato), le modalità di valorizzazione dei prodotti vinicoli sono molto eterogenee, ma comunque spesso legate alla forte immagine che la Toscana ha presso i consumatori nazionali ed esteri.

1.5 Il valore del settore vitivinicolo toscano

Prima di entrare nel merito del comparto vitivinicolo, si propongono alcuni sintetici dati del contesto agricolo alimentare della Toscana.

Il valore aggiunto al costo dei fattori (VAC) del settore primario in Toscana è stato stimato in circa 2.400 miliardi nel 1998, con un aumento rispetto all'anno precedente del 2,9%. Il peso relativo dell'agricoltura sull'intera economia regionale rimane estremamente basso (1,8% contro il 2,5% in Italia), mentre appare più rilevante il dato sugli addetti agricoli sul totale: in Toscana 5,1% contro il 6,1% per l'Italia.

Riguardo all'industria agroalimentare il valore aggiunto al costo dei fattori nel 1998 è stato di quasi 2.000 miliardi, con un discreto aumento rispetto all'anno precedente sia in termini di valore che di quantità. Tale andamento è in linea con quello del resto dell'Italia Centro-Settentrionale. Il peso sull'economia è di circa l'1,4%, sia per quanto riguarda le unità di lavoro che il VAC, segno di un sostanziale allineamento alla produttività media degli altri settori.

1.5.1 La produzione vendibile

Il comparto vitivinicolo rappresenta un settore portante dell'economia agricola della Toscana, costituisce infatti, con oltre 600 miliardi, il 18% della produzione lorda vendibile totale, pari al 23% del totale fornito dalle colture e alla metà della Produzione relativa alle sole coltivazioni arboree (vedi tabella 8).

È necessario sottolineare che il dato relativo alla sola Produzione Vendibile, riferita peraltro al prezzo di vendita all'ingrosso, pur di grande importanza per la quantificazione della misura del settore, non considera l'indotto viticolo ed enologico che il settore riesce a coinvolgere e le numerosissime attività produttive e di servizio che ruotano attorno alla vite e al vino.

Tabella 8 Produzioni agricole in Toscana nel 1999 rispetto al 1998 (prezzi correnti)

	1999			Variazione 1999/98		
	Quantità 000 qli	Valore Miliardi L	% su PLV	Quantità %	Prezzo %	Valore %
Totale colture erbacee	35.326	1.359	40,2	1,5		-0,2
Totale colture arboree:	6.216	1.245	36,9	8,1		-2,0
di cui uva venduta	1.670	63	1,9	9,5	-12,0	-3,6
di cui vino (000 hl)	1.786	541	16,0	9,5	-18,0	-10,3
Totale colture	41.542	2.604	77,1	2,5		-1,1
Totale allevamenti	3.977	774	22,9	-0,4		-2,1
P.L.V. AGRICOLA	45.519	3.378	100	2,2		-1,3

Fonte: Regione Toscana

Se dal confronto con il 1998 l'ufficio di statistica della Regione ha registrato per il 1999 un incremento di quantità di quasi il 10%, ciò non si è verificato per il mercato regionale del vino, tendenzialmente in ribasso, con una flessione di circa il 18%, che interessa anche alcune tipologie di Chianti. Dopo alcuni anni di forti incrementi dei prezzi si è registrata una flessione delle quotazioni dei principali vini toscani. Tale fenomeno deriva anche dal rafforzamento della concorrenza, sui mercati esteri, da parte di paesi nuovi produttori (soprattutto latino americani), dove il livello qualitativo crescente si coniuga con costi di produzione decisamente più bassi.

Ciò viene confermato dalla tabella 9 dove si rileva che il valore delle produzioni viti vinicole toscane abbia tenuto in termini di prezzi costanti, depurati cioè dall'effetto dell'inflazione.

Tab. 9 Variazione percentuale del valore delle produzioni viti vinicole in Toscana 1999/98

Produzioni	a prezzi costanti	a prezzi correnti
Uva venduta	9,5	-3,6
vino	9,5	-10,2
PV regionale	3,4	-1,3

Fonte: 2° Rapporto sull'Economia Agricola della Toscana – ARSIA IRPET Regione Toscana

1.5.2 L'export

Anche nel 1998 è continuata la crescita in valore delle esportazioni di vino dalla Toscana, che hanno raggiunto i 660 miliardi di lire (+12,4% rispetto al 1997 e +33,1% rispetto al 1996). La performance rispetto all'anno precedente è stata però ottenuta con una significativa riduzione delle quantità (-4,8%) compensata da un aumento del prezzo medio superiore al 18%. Nel primo semestre del 1999 l'export di vino dalla Toscana, rispetto al corrispondente periodo del 1998, ha subito un forte rallentamento in termini di valore, determinato da una contrazione delle quantità recuperato solo in parte da un ulteriore ma modesto aumento dei prezzi medi (cfr. tabella 10).

Tab. 10 Import-export della Toscana per categoria merceologica, 1998 e confronto con il 1996 (miliardi di lire)

	esportazioni			importazioni			Saldo 1998
	1998	in %	variaz. % su 96	1998	in %	variaz. % su 96	
vini	660	38,6	33,1	13	0,5	74,6	647
olio di oliva	326	19,1	-16,2	514	18,1	-15,7	-188
fiori e piante	215	12,6	23,8	78	2,7	22,1	137
paste di frumento	162	9,5	7,1	0	0,0	108,7	162
altri prodotti	345	20,2	-6,5	2.235	78,7	5,9	-1.890

totale	1.708	100,0	8,2	2.840	100,0	1,8	-1.132
--------	-------	-------	-----	-------	-------	-----	--------

Fonte: 2° Rapporto sull'Economia Agricola della Toscana – ARSIA IRPET Regione Toscana

Sotto il profilo merceologico il nocciolo duro dell'export toscano è costituito da 4 prodotti tipici del "made in Italy", il vino, l'olio d'oliva, la pasta, i fiori e le piante ornamentali, che hanno concorso nel 1998 all'80% delle esportazioni dalla Toscana in valore, e ad essi (con l'eccezione dell'olio d'oliva) può in sostanza essere imputata la discreta tenuta dell'export agro-industriale toscano. La Toscana ha contribuito in particolare alla crescita delle esportazioni di vini italiani verso paesi extracomunitari con un +47% nel periodo 1990-96, contro il +29% dell'Italia nel suo complesso. L'analisi delle esportazioni per provincia di origine evidenzia come l'export agro-industriale della Toscana sia molto concentrato. Infatti, nel 1998, quasi i quattro quinti dell'export agro-industriale toscano sono stati realizzati da quattro province: Firenze con il 27 % del totale, Siena con il 21 %, Pistoia con il 17 % e Lucca con il 15 %.

Tab. 11 Esportazioni di vino dalla Toscana, 1998 e confronto con anni precedenti

	quantità .000 hl	valore Mld. Lire	prezzo (Lire/litro)
1° semestre 1999	490	340,3	6.939
Variazione su 1° semestre 1998	-1,3%	1,2%	2,5%
1998	942	660,1	7.008
97 su 96	5,7%	18,4%	12,0%
98 su 97	-4,8%	12,4%	18,1%
98 su 96	0,6%	33,1%	32,3%

Fonte: 2° Rapporto sull'Economia Agricola della Toscana – ARSIA IRPET Regione Toscana

1.5.3 Il valore in termini qualitativi: "le qualità" del prodotto, del paesaggio, della cultura

La conformazione orografica del territorio regionale con il 65% di zone collinari rispetto al 24% di montagna e a circa l'8% di zone di pianura, colloca la viticoltura, assieme all'olivicoltura, in una posizione di assoluta preminenza rispetto agli altri comparti dell'attività agricola; al di là della pura funzione economica, e dell'importanza relativa nell'ambito della produzione globale dell'agricoltura Toscana, la viticoltura e l'enologia valorizzano terreni collinari altrimenti privi di altrettanto efficaci alternative economiche. Le attività agricole e zootecniche hanno un notevole impatto sull'ambiente (la superficie delle aziende agricole copre circa il 77% del territorio regionale) e appare sempre più evidente il ruolo che la coltivazione dei terreni ha nella salvaguardia degli equilibri idrogeologici e nel miglioramento della qualità del paesaggio.

Si tratta di funzioni che non hanno una diretta remunerazione per il produttore ma che sono a beneficio dell'intera collettività soprattutto nelle aree collinari, dove uno stretto legame fra produzione agricola, attività integrative del reddito e territorio, favorisce il consolidarsi di un modello di sviluppo sostenibile, diretto alla conservazione e valorizzazione delle risorse ambientali ed economiche del territorio.

La viticoltura in questo contesto rappresenta un elemento di dinamismo, in grado di coniugare la salvaguardia di un ambiente tradizionalmente vocato, allo sviluppo del tessuto economico locale, specie in territori e aree difficili con elevata declività che si trovano spesso in ambienti marginali. Le zone vitate con pendici terrazzate che si trovano prevalentemente in provincia di Massa nella zona D.O.C. Candia dei Colli Apuani e nelle isole dell'arcipelago toscano, rappresentano efficacemente una viticoltura 'difficile' dove l'attività economica assume un pregnante valore ambientale, storico, paesaggistico e sociale. I vitigni storici di queste zone, l'Ansonica e il Vermentino, sono capaci di caratterizzare per la loro tipicità le produzioni enologiche delle zone di produzione come una sorta di "griffe territoriale". La situazione di difficoltà si ritrova spesso anche in zone di origine più antica nelle province di Firenze e Siena a causa dell'orografia del territorio, la

presenza di notevoli pendenze e di substrato roccioso affiorante che rendono molto oneroso l'impianto viticolo.

I cambiamenti socio economici e i mutamenti degli stili di vita hanno differenziato anche l'approccio dei consumatori al vino, che da mero alimento si è trasformato in simbolo di qualità del vivere nel senso più ampio del termine. Si potrebbe traslare il concetto di plurifunzionalità del settore primario dal contesto più generale dello sviluppo delle aree rurali, e trasferirlo a quello di un settore, il viti-vinicolo, che si presta particolarmente a questa accezione.

Qui il terreno non fornisce solo gli elementi materiali alla produzione, ma anche quelli immateriali, le qualità del prodotto enologico si fondono con l'immagine del vino e della sua terra, e del suo territorio, del paesaggio, delle proprie culture e tradizioni.

Le strade del vino, attraverso le quali alla promozione del prodotto si unisce la valorizzazione del territorio, costituiscono un esempio di come questa nuova accezione di un settore produttivo possa essere gradita al consumatore. La strada del vino può rappresentare uno degli strumenti per rendere non solo il vino, ma il prodotto tipico in generale, un catalizzatore dell'identità locale ed un vettore di sviluppo. Un concetto di sviluppo rurale in grado di tutelare il patrimonio di risorse umane ed ambientali, l'identità e la diversità dei territori, di promuovere positivi processi di diffusione delle innovazioni e di introduzione del concetto di qualità nelle imprese.

Una delle caratteristiche della legge regionale n. 69/96 che disciplina le strade del vino di Toscana è di contribuire a creare il raccordo tra produzioni enologiche, artigianato tipico, patrimonio artistico e culturale, emergenze storiche e paesaggistiche.

Ad oggi la Regione ha riconosciuto 14 strade del vino, distribuite su tutto il territorio regionale, in rappresentanza di oltre 30 vini a denominazione d'origine e che comprendono circa 1.500 aderenti.

Specialmente in Toscana si può vantare una antichissima tradizione enologica di grande qualità, con la storia, le tradizioni, il fascino e l'incanto del paesaggio. Appare evidente come la connotazione di un territorio passi nella bottiglia. Legare una produzione vinicola ad un territorio deve portare anche alla fruizione del territorio medesimo, attraverso l'enogastronomia, l'agriturismo, le strade del vino, le cantine aperte e via dicendo, aspetti questi che ben rendono il concetto di plurifunzionalità della viticoltura, secondo il quale il consumatore consumerebbe insieme al bicchiere di vino un'idea, un pensiero, una porzione dell'immaginario della Toscana nel mondo. Il vino è ormai un prodotto da scegliere, da selezionare, sulla base, oltre alla qualità, anche di queste motivazioni che appaiono forti per la Toscana.

Recenti studi affermano che due terzi del valore di una bottiglia di un grande vino sono attribuibili a fattori immateriali. Il CENSIS (Centro studi ed investimenti sociali) da un sondaggio condotto nell'aprile 2000 su un campione di italiani adulti per raccogliere tendenze, novità e intenzioni dei consumi e dei comportamenti nel mondo del vino, ha tratto alcuni spunti interessanti per il mondo enologico toscano, dal quale derivano le seguenti conclusioni:

- il mondo del vino ha una solida base di attenti consumatori, in controtendenza al calo dei consumi, circa 24 milioni di italiani adulti manifestano un interesse stabile cui riservare specifiche attenzioni d'abbinamento vino-cibo, di questi 6 milioni dichiarano di avere interesse per il mondo del vino;
- negli orientamenti e nei comportamenti l'immaginario prevale sul materiale, il vino è vissuto sempre più come comportamento emozionale; il vino evoca ambienti, paesaggi e cultura locale, atmosfere di cantina; gli eventi del vino sono vissuti attivamente, visitando cantine, enoteche, mostre e fiere;
- i distretti del vino si propongono come poli turistici; anche gli italiani ormai denunciano crescente attrazione per turismo attivi nelle zone leader come Toscana e Piemonte, ma anche nei singoli micro distretti (come Chianti, Chianti Classico, Montalcino).

1.6 Le problematiche della viticoltura toscana

Al di là di quanto indicato dai dati strutturali e produttivi, la filiera vitivinicola toscana si trova in una fase contraddittoria, chiamata da un lato ad una riconversione delle produzioni verso le tipologie di prodotto maggiormente richieste, e dall'altro, dopo la stagione dei premi alle

estirpazioni, stretta da un regime vincolistico che rende difficoltosi gli investimenti connessi al rinnovo e all'ampliamento degli impianti.

Analizzando l'andamento del patrimonio viticolo regionale nel tempo emerge una consistente, progressiva riduzione delle superfici. Negli ultimi 30 anni si è verificato un calo di quasi il 50% della superficie vitata regionale con una perdita di circa 2.000 ettari all'anno. A fronte di questa sensibile riduzione si è verificato un incremento delle superfici a Denominazione di Origine che nell'ultimo decennio sono passate da 28.600 ettari (1990) agli attuali 33.081.

Negli ultimi decenni si è inoltre registrata una considerevole diminuzione delle produzioni sia per la contrazione delle superfici vitate, che per la riduzione delle rese unitarie, in un'ottica di miglioramento qualitativo della produzione.

Altra fondamentale connotazione della viticoltura toscana è l'avanzata età degli impianti che, in molti casi, sono oltre il limite della economicità produttiva: quasi l'80% dei vigneti toscani ha infatti un'età di oltre 20 anni. Inoltre vaste superfici sono affette da gravi fitopatologie come il mal dell'esca.

Dal IV censimento generale dell'agricoltura emerge che oltre il 16 % dei vigneti Toscani è stato piantato prima degli anni 60 (più di 40 anni di età), il 28 % tra il 1961 e il 1970 (30-39 anni di età) e il 43 % circa tra il 1971 e il 1980 (20-29 anni di età). Complessivamente i vigneti con un'età superiore ai 30 anni rappresentano oltre il 40% dell'intera superficie vitata regionale.

L'elevato "grado di senilità" del vigneto toscano impone scelte profonde, di cui i produttori sono consapevoli, che rende pressante la necessità di interventi di ringiovanimento e di adattamento alle moderne tecniche di gestione dei vigneti, attraverso la riconversione produttiva, l'estirpazione ed il reimpianto.

1.6.1 L'evoluzione storica: dal vigneto in coltura promiscua a quello specializzato degli anni '60

Dagli inizi del 1900 possiamo delineare per la viticoltura toscana tre grandi epoche, tre fasi di rinnovo o ricostituzione, determinate da eventi storici, sociali ed economici, o più segnatamente tecnici:

- la prima, che si colloca nei primi trenta anni del secolo, riguarda la ricostituzione degli impianti a causa dell'infestazione fillosserica;
- la seconda si concentra negli anni che vanno dal 1960 al 1975, in quanto gli interventi di ripristino del patrimonio viticolo dopo il secondo conflitto mondiale, seppure importanti, avevano lo scopo di riportare alla normalità le produzioni dopo gli eventi bellici;
- la terza fase, l'attuale, in atto dagli anni 90.

Dopo la seconda guerra mondiale l'investimento viticolo in Toscana interessava 449.000 ettari in coltura promiscua e 30.600 ettari (6,8% del totale) in coltura specializzata. La dominante estensione della coltura promiscua era legata ai tradizionali schemi delle sistemazioni dei terreni toscani, e dallo stretto rapporto con l'economia podereale mezzadrile. Agli inizi degli anni sessanta la consistenza degli impianti viticoli era di 422.000 ettari per vigneti in coltura promiscua e 32.600 ha in coltura specializzata (7,7%).

La seconda fase di rinnovo del vigneto toscano è diretta conseguenza di una serie di circostanze ed esigenze tutte verificatesi in un arco temporale assai ristretto. Il superamento della mezzadria rese evidente la necessità di abbandonare la coltivazione promiscua dei vigneti per passare alla coltivazione specializzata, tale opportunità veniva inoltre agevolata dalla disponibilità di nuovi e potenti mezzi meccanici che permettevano questa trasformazione alle nuove esigenze colturali ed economiche, e alla contemporanea approvazione della legge 930/63 per il riconoscimento e la tutela dei vini a D.O.C.. Da ricordare la fase pionieristica di questi anni, in cui conoscenze tecniche che oggi appaiono acquisite erano del tutto inedite; alcuni problemi dell'attuale viticoltura discendono anche dalla relativa scarsa conoscenza di problematiche oggi studiate attentamente, come l'uso di materiale vegetale adeguato e la corretta ubicazione e sistemazione agronomica degli impianti.

In questo periodo attraverso le agevolazioni finanziarie del primo e secondo Piano Verde e del F.E.O.G.A furono finanziati oltre 16.000 ettari di vigneto specializzato. Questa trasformazione si è verificata in tempi così ristretti da non consentire al settore vivaistico di adattare la produzione e la

conseguente fornitura di materiale di propagazione alle esigenze della viticoltura. Anche i portinnesti usati erano più adatti a favorire un incremento quantitativo che non qualitativo, come invece impongono le recenti norme nazionali e comunitarie.

1.6.2 Il rinnovo degli impianti e le recenti trasformazioni

L'inizio della terza fase del rinnovo della viticoltura toscana si può far coincidere con l'applicazione dei Programmi integrati mediterranei (P.I.M.) previsti dal regolamento C.E.E. n. 2088/85 che, nel periodo 1988-1995, ha consentito il reimpianto con contributi pubblici, di 775 ettari di vigneto per la produzione di vini a D.O..

Successivamente dal 1993 al 1999 è stato operativo il Regolamento C.E.E. 2081/93 che prevedeva una apposita misura per il reimpianto di vigneti vecchi ed obsoleti e che complessivamente ha ammesso a contributo 1.737 ettari di reimpianto con un contributo finanziario pubblico di oltre 33 miliardi di lire. Le province più interessate dai finanziamenti regionali sono state Siena (19.144 miliardi), Firenze (9.741 miliardi) e Grosseto (2.397 miliardi).

Infine il Regolamento (C.E.) n. 950/97 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ha consentito fino al 1999 di rinnovare vigneti vecchi e obsoleti e di concedere nuovi impianti destinati alla produzione di vini a DOC, nell'ambito di piani di miglioramento aziendale per un totale di oltre 1.300 ettari.

Relativamente ai diritti di nuovo impianto, in Toscana sono stati concessi 531 ettari derivati dall'applicazione dei Regolamenti C.E. n. 1592/96 e n. 1627/98 che avevano complessivamente destinato all'Italia 4.884 ettari. Queste superfici sono state prevalentemente destinate alle piccole Denominazioni di Origine, al fine di incentivarne la produzione. Nella ripartizione delle superfici alle singole aziende sono stati adottati criteri tali da soddisfare il maggior numero di richieste riducendo la superficie assegnata per azienda.

A partire dall'anno 2000 le incentivazioni finanziarie per il reimpianto dei vigneti sono contenute nella nuova O.C.M. vitivinicola attraverso il presente piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Resta tuttavia nell'ambito del Piano di sviluppo rurale di cui al regolamento (C.E.) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 una apposita misura (Misura 9.10 "Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione") che consente di reimpiantare vigneti colpiti dal Mal dell'esca.

Significativo appare il dato relativo ai trasferimenti di diritti di reimpianto effettuati in Toscana, molti dei quali con provenienza extraregionale, che ha fatto registrare nelle ultime due campagne circa 1.700 ettari di diritti trasferiti per l'impianto di vigneti per vini D.O.C.. Anche questo fenomeno sottolinea il forte interesse dei produttori per il settore vitivinicolo che complessivamente registra un andamento positivo, facendo emergere oggi una nuova attenzione e sensibilità verso la tutela e la valorizzazione del patrimonio viticolo, inteso non più e non solo in un'ottica meramente "produttivistica", ma anche ai fini della salvaguardia del territorio, del mantenimento del paesaggio, della produzione di vini tipici e di qualità.

Il numero di autorizzazioni rilasciate dalle Province per l'estirpazione ed il reimpianto, rappresenta un parametro per valutare la capacità di rinnovo del vigneto toscano. Nel periodo 1990-95 sono state rilasciate complessivamente autorizzazioni di estirpazione per un totale di 6.922 ettari dei quali il 61% costituiti da vigneti per vino da tavola.

Nello stesso arco di tempo sono stati effettuati poco meno di 3.000 ettari di reimpianti. Appare significativo che il 70% delle superfici reimpiantate siano destinate alla produzione di vini a D.O.. Dal momento che attualmente non sono disponibili diritti di reimpianto oggetto di trasferimento dalla Toscana verso altre regioni (la tendenza è semmai opposta), si è stimata la capacità di rinnovo del vigneto toscano in 1.150 ha/anno, una quota comunque troppo bassa per mantenere inalterato il potenziale produttivo regionale.

Dalla campagna 1997-1998 si è delineato un incremento sia delle estirpazioni sia dei reimpianti, attestandosi questi ultimi su circa 2.000 ettari l'anno, valore che appare ancora insufficiente per

contrastare il progressivo invecchiamento del vigneto toscano, in considerazione della particolare situazione di vetustà degli impianti.

1.7 La crescita della viticoltura attraverso la crescita delle conoscenze

Laddove la viticoltura ha raggiunto oggi livelli elevati di qualità nelle produzioni, il rinnovo dei vigneti permette di porre in atto quanto di meglio il mondo della ricerca scientifica ha prodotto e messo a disposizione della viticoltura e dell'enologia. Oggi il ritmo di crescita del "sapere vitivinicolo" è sorprendente, unico nel suo genere, tanto da determinare proprio nelle forme di viticoltura più evolute un marcato carattere di obsolescenza degli impianti (non solo viticoli ma anche enologici). Sarà poco probabile che viticoltori di aree simbolo nel mondo dell'enologia toscana, operino rivoluzioni e si orientino su una riconversione varietale, ma non c'è dubbio che il rinnovo del vigneto può rappresentare un'occasione per:

- impiantare idoneo materiale vegetativo. Vi sono zone in Toscana che ancora possono sviluppare i potenziali di un'adeguata piattaforma ampelografica (ad esempio zone dell'Aretino, della Maremma grossetana, della costa);
- studiare forme di policlonalità nel medesimo vigneto;
- utilizzare le indicazioni derivanti dalla zonazione viticola;
- adottare modalità d'impianto appropriate all'ambiente e all'azienda vitivinicola: adeguate sistemazioni idraulico agrarie delle pendici, forme d'allevamento e tecniche colturali idonee e a basso impatto;
- introdurre misure per la prevenzione del Mal dell'esca.

Come già sottolineato il dinamismo dei produttori toscani, sempre tesi alla ricerca della qualità, è uno degli elementi positivi dei progressi della viticoltura, che ha ormai maturato alcuni punti fermi nel 'sapere' tecnologico del mondo produttivo, riferibili a:

- la consapevolezza dei viticoltori toscani della relazione diretta tra cura del vigneto, qualità delle uve e qualità del vino,
- la consapevolezza che sin dalla progettazione dell'impianto del vigneto le scelte operate sono relative alle aspettative enologiche,
- la consapevolezza che l'impianto del vigneto è la sintesi delle scelte e degli orientamenti produttivi.

Ne consegue che l'impianto viticolo come scelta dell'apezzamento, del materiale vegetativo, dei sesti d'allevamento e delle tecniche colturali, proviene dal lavoro di tecnici, spesso in equipe, al fine di recepire tutte le considerazioni sopra dette.

Alla luce di queste considerazioni, anche al fine di giustificare la concessione di un contributo finanziario pubblico, è necessario che gli interventi di ristrutturazione e riconversione proposti siano supportati da una relazione tecnica agronomica che metta in evidenza:

- la strategia produttiva dell'azienda che ha portato alle scelte descritte nei punti precedenti, i risultati attesi in termini di qualità delle uve prodotte, le aspettative dal punto di vista enologico;
- gli aspetti di compatibilità ambientale anche in relazione alla componente paesaggistica. Infatti la ristrutturazione dei vigneti, in talune zone della Toscana, dovrà tenere conto di elementi di rilevanza ambientale attraverso interventi volti al ripristino, al mantenimento o al rifacimento delle tradizionali sistemazioni idraulico agrarie e di impianti realizzati per contrastare efficacemente l'erosione idrica;
- le caratteristiche dell'impianto viticolo con riferimento: ai sesti di impianto, alle forme di allevamento, alla base ampelografica con l'indicazione dei portinnesti e degli eventuali cloni, in funzione del miglioramento qualitativo della produzione e del contenimento delle rese, con contenimento dei costi di produzione e una riduzione dell'impatto ambientale.

1.7.1 Gli orientamenti della nuova viticoltura

Il successo delle produzioni vitivinicole toscane nasce in campo dal rispetto delle potenzialità produttive dell'ambiente: viticoltura e territorio in gran parte della nostra regione sono un tutt'uno che si esprime nelle qualità e nelle specificità delle produzioni. La produzione media regionale di uva per vini a D.O.C. (66 q/ha) è inferiore alla media nazionale (84 q/ha) e ai valori delle altre grandi regioni vitivinicole italiane.

La necessità di miglioramento dei recenti risultati qualitativi, spingono i viticoltori a riconsiderare le diverse scelte tecniche e gestionali tenendo presenti alcuni aspetti non solo di tipo prettamente tecnico, ma anche merceologico e mercantile, economico e sociale.

L'esigenza di conseguire l'equilibrio vegeto-produttivo della vite utilizzando opportune tecniche di conduzione dei vigneti (inerbimento, forme di allevamento meno espanse, impianti ad alta densità, contenimento degli apporti di fertilizzanti), è ormai patrimonio di gran parte dei viticoltori regionali.

Anche nelle zone dove in passato è stata forte la spinta verso alte produzioni unitarie, è assai sentita l'esigenza di "estrarre" le potenzialità del territorio evitando la massificazione. In alcune zone a maggiore vocazione si è intervenuti prima che in altre, adottando tecniche colturali atte ad esaltare il legame tra vitigno e ambiente con la sgrappolatura e l'appassimento delle uve in campo.

L'inerbimento è sicuramente una delle tecniche colturali di crescente interesse sia nelle realtà fertili, per ridurre la vigoria e la produttività, sia in aree declivi dove se opportunamente gestito, consente di ridurre l'erosione senza incidere negativamente sulla produttività.

La meccanizzazione dei vigneti diviene sempre più una necessità, determinata da vari fattori, primo fra tutti il costo e il reperimento sempre più difficile di manodopera. L'evoluzione tecnica delle attuali macchine, le possibilità di meccanizzare le pratiche colturali offerte da sestri d'impianto e da sistemi di allevamento, rendono possibile la meccanizzazione integrale di impianti viticoli anche di zone declivi e per produzioni di elevata qualità. In una fase di riconversione e ristrutturazione della viticoltura, la meccanizzazione dei vigneti, anche se in prospettiva, è un'opzione che non può essere tralasciata.

Se da un lato infatti si tende a meccanizzare i vigneti per cause diverse come:

- carenza di manodopera,
- disponibilità di adeguate e rispondenti macchine operative,
- possibilità di effettuare impianti adatti allo scopo e quindi l'orientamento dei viticoltori a realizzare impianti meccanizzabili,

dall'altro c'è ancora interesse a mantenere operazioni manuali come la raccolta.

L'esigenza della riduzione degli input chimici allo scopo di mitigare l'impatto sull'ambiente, ottenere prodotti migliori dal punto di vista enologico e della salubrità e nel contempo diminuire i costi di produzione, in Toscana è stata soddisfatta, grazie anche al successo del programma attuativo del Regolamento C.E.E. n. 2078/92. Tale regolamento ha rappresentato un ulteriore elemento di sostegno alla specificità delle produzioni tipiche regionali attraverso la apposita misura A1 relativa alla "riduzione o mantenimento della riduzione dell'impiego di concimi chimici e fitofarmaci" che ha interessato notevolmente le colture di vite ed olivo. La superficie ammessa agli aiuti nel corso del 1998 è pari a 259.000 ettari in Toscana, di cui ben il 22% riguarda i vigneti e le altre colture arboree, olivo escluso.

Nell'ottica della razionalizzazione della gestione dei vigneti è stato approntato dall'ARSIA e dalle Organizzazioni Professionali Agricole, con il contributo del mondo della ricerca e della produzione, il Disciplinare di Produzione Integrata, relativo all'intero ciclo produttivo. Si è così completato quanto previsto dalle misure agroambientali del Regolamento n. 2078/92 ricercando le opportune sinergie tra le diverse componenti del mondo vitivinicolo.

Tali sinergie hanno permesso al comparto viticolo di beneficiare in misura più consistente del servizio di assistenza tecnica. Nel Piano Regionale triennale dei Servizi di Sviluppo Agricolo sono compresi progetti finalizzati alla razionalizzazione e riduzione dell'uso dei fitofarmaci mediante introduzione e diffusione delle tecniche di lotta guidata e integrata. I soggetti attuatori sono

individuati negli Enti tecnici di emanazione delle Organizzazioni Professionali Agricole toscane (CIPA-AT, IRIPA, ERATA), ai sensi della legge regionale n. 32/90 "Disciplina e finanziamento dei Servizi di Sviluppo Agricolo"; compete al soggetto pubblico (A.R.S.I.A.) l'assistenza specialistica fitopatologica rivolta ai tecnici di base dei predetti Enti. I viticoltori regionali si avvalgono inoltre delle indicazioni fitoiatriche, uniformate ai criteri della lotta guidata e integrata, riportate settimanalmente nei bollettini fitopatologici provinciali. Gli effetti tendenziali attesi, sono la riduzione del 15-20% dei fitofarmaci.

1.7.2 La ricerca e la sperimentazione

Per rimanere nell'élite della vitivinicoltura mondiale, la produzione regionale deve mantenere un'elevata capacità di innovazione. Il mondo produttivo, il mondo della ricerca, i tecnici, le Organizzazioni di categoria sono tutti coinvolti nella comune esigenza di ricerca e sperimentazione. L'A.R.S.I.A., nell'ambito dei propri compiti istituzionali, ha rilevato i bisogni e coordina le varie iniziative, individuando quattro linee fondamentali di intervento:

- 1 potenziamento del vivaismo viticolo toscano;
- 2 miglioramento qualitativo della viticoltura regionale con i seguenti obiettivi:
 - produzione di cloni omologati che presentino caratteristiche migliorative delle uve, quali ridotta vigoria, produttività contenuta, elevate attitudini enologiche;
 - indicazione sull'etichetta del materiale vivaistico delle caratteristiche del vitigno;
 - innovazione nella tecnologia di vinificazione;
 - valutazione degli aspetti tecnici, economici e di mercato della produzione enologica toscana;
 - studiare e valutare l'interazione tra vitigno-clone-portinnesto in diversi ambienti viticoli;
 - studio della interazione tra vitigno - clone - portainnesto in diversi ambienti viticoli;
 - promozione di impianti viticoli a produzione contenuta;
 - promozione di una viticoltura come elemento essenziale del contesto paesaggistico toscano, attraverso strategie di intervento mirate a ridurre l'impatto ambientale della coltura.

E' importante sottolineare come anche le aziende produttrici e i Consorzi di valorizzazione e tutela svolgono un ruolo attivo, specialmente nella fase della sperimentazione con la realizzazione di 100 campi sperimentali per 120 ettari di superficie.

Particolarmente intensa è risultata l'attività di selezione clonale che ha dato luogo negli ultimi anni alla selezione di nuovi cloni in particolare di Sangiovese e a studiare vitigni autoctoni in particolare sotto il profilo qualitativo.

2. Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti

2.1 Ambito di applicazione e finalità del piano

La situazione vitivinicola regionale, come sinteticamente illustrata, risulta piuttosto articolata: molte Denominazioni "storiche", altre nuove ed emergenti, numerosi disciplinari di produzione recentemente modificati, età media dei vigneti piuttosto elevata, vigneti con base ampelografica da adeguare ai nuovi disciplinari o che necessitano di interventi di natura tecnica (sesti di impianto, forme di allevamento, adeguamento alla meccanizzazione, diversa collocazione ecc.).

Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire con il presente piano sono:

- a) il mantenimento della viticoltura nelle aree più vocate o il collocamento del vigneto in aree con maggiore attitudine naturale per la produzione di vini di qualità;
- b) lo sviluppo della viticoltura di qualità e la valorizzazione della tipicità collegata al territorio e ai vitigni tradizionali di maggiore qualità, adeguando l'offerta alla domanda, evitando un aumento della produzione, rafforzando, ove possibile, l'identità delle produzioni, aumentando l'attuale produzione di qualità della regione, adeguando la base ampelografica del vigneto alle esigenze di mercato;
- c) il miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto anche attraverso la diffusione di tecniche colturali ecocompatibili.

Il regime si applica pertanto sull'intero territorio regionale purché i terreni siano vocati alla coltivazione della vite.

Gli obiettivi indicati devono concorrere all'adeguamento della vitivinicoltura toscana alle attuali esigenze produttive e commerciali. D'altra parte le recenti acquisizioni in merito ai diversi aspetti della tecnica colturale sono in grado di garantire una impostazione della viticoltura nella direzione indicata. In particolare, per il rinnovo della viticoltura soprattutto in senso qualitativo, si dovrà fare riferimento:

- a) alla selezione clonale e sanitaria dei vitigni tipici della regione;
- b) alle nuove conoscenze relative alla impiantistica, con particolare riferimento alle forme di allevamento, alla densità di impianto, ai materiali;
- c) alle nuove conoscenze relative alla qualificazione enologica in funzione della tipologia produttiva delle aree.

Sono ammessi a contributo gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione di vigneti che, al termine dell'intervento, dovranno risultare atti alla produzione di vini a Denominazione di Origine o di vini ad Indicazione Geografica Tipica, mentre il regime non si applica:

- a) al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale;
- b) agli impianti che abbiano beneficiato negli ultimi 10 anni di aiuti comunitari e/o nazionali e/o regionali per gli stessi interventi;
- c) al rinnovo di vigneti piantati in applicazione del regolamento (C.E.) n. 1592/96 e del regolamento (C.E.) n. 1627/98.

Il Piano ha validità quinquennale ed entra in vigore a decorrere dalla campagna 2000/2001. La scadenza di esecuzione degli interventi comunque non può superare i 5 anni.

Non sono ammessi a contributo interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a 3.300 ceppi/ettaro; in deroga l'azienda agricola può fare richiesta motivata, da valutarsi in sede istruttoria, quando si opera in presenza di viticoltura di montagna o fortemente terrazzata. Gli interventi di sovrainnesto sono consentiti su vigneti con densità superiore a 3.000 ceppi/ettaro, di età inferiore a 10 anni e purché l'intervento riguardi almeno la metà dei ceppi esistenti.

Ai fini della erogazione del regime di aiuti previsti dal presente piano per "superficie vitata" si intende l'area interna ai ceppi e/o ai pali di sostegno più esterni del vigneto, aumentata sui lati e sulle testate dei filari di una misura pari al 50% del sesto di impianto fino ad un massimo di 3 metri.

2.2 Descrizione degli interventi

Il presente piano prevede la realizzazione di una o più delle seguenti tipologie di interventi:

- a) riconversione varietale dei vigneti di uva da vino mediante reimpianto (a1) o mediante sovrainnesto (a2). In considerazione della base ampelografica assai articolata della maggior parte dei vigneti toscani, si considera intervento di riconversione varietale anche il reimpianto con una sostituzione di un minimo del 10 % dei vitigni;
- b) diversa collocazione dei vigneti (b);
- c) ristrutturazione dei vigneti mediante l'introduzione di miglioramenti nelle tecniche di gestione dei vigneti (c).

La diversa combinazione delle tipologie di intervento previste dà luogo alle seguenti misure:

Misura	Riconversione varietale mediante		Diversa collocazione (b)	Ristrutturazione (c)
	Reimpianto (a1)	Sovrainnesto (a2)		
1	X		X	X
2	X		X	
3	X			X

4	X			
5		X		X
6		X		
7			X	X
8			X	

Nella domanda di contributo occorre indicare, per ciascun appezzamento interessato all'intervento, la misura che si intende attuare.

Ogni misura di intervento è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni di ordine generale:

- a) deve essere finalizzata alla collocazione e al mantenimento della viticoltura in zone idonee alla produzione di vini di qualità con particolare riferimento a quelle collinari;
- b) il vigneto oggetto della misura al termine degli interventi deve essere iscrivibile al relativo Albo di produzione dei vini a Denominazione di Origine o all'Elenco dei vini ad Indicazione Geografica Tipica;
- c) la ristrutturazione non deve comportare aumenti del potenziale produttivo;
- d) la dimensione minima della superficie vitata ammissibile a contributo è fissata in 0,5 ettari, ridotti a 0,3 nel caso di viticoltura di montagna, fortemente terrazzata o comunque caratterizzata da elevata frammentazione degli appezzamenti (corrispondente alla zona di produzione dei vini a D.O.C. "Elba", "Candia dei Colli Apuani", "Colli di Luni", "Ansonica Costa dell'Argentario"). La superficie massima ammissibile a contributo non può superare i 30 ettari per ogni azienda e comunque non può superare il 30 % della superficie vitata complessiva dell'azienda; per le aziende la cui superficie vitata è inferiore a 10 ettari è consentito comunque il reimpianto fino a 3 ettari. In deroga, i progetti che prevedono interventi su superfici superiori a 30 ettari o comunque interventi su oltre il 30 % della superficie vitata aziendale possono essere ammessi a contributo qualora vi sia disponibilità finanziaria. Qualora la disponibilità finanziaria assegnata all'Ente Delegato consenta di finanziare non più del 50 % delle domande presentate e ritenute ammissibili, il limite di 30 ettari per azienda è ridotto a 15. In caso di disponibilità finanziaria assegnata all'Ente Delegato inferiore a 258.228,45 Euro (pari a 500.000.000 Lire), ad ogni singolo beneficiario potrà essere concesso un finanziamento non superiore al 30 % della disponibilità complessiva dell'Ente Delegato medesimo. Tale limite può essere superato per garantire il totale utilizzo dei fondi;
- e) sono ammessi a beneficiare degli aiuti prioritariamente gli interventi realizzati con diritti di reimpianto di provenienza regionale. Eventuali interventi realizzati con diritti di reimpianto di provenienza extraregionale possono essere ammessi a finanziamento una volta soddisfatte le richieste prioritarie al fine di un completo utilizzo delle risorse finanziarie assegnate.

L'intervento non si applica agli impianti di vigneti effettuati mediante l'utilizzo di diritti di nuovo impianto concessi ai sensi della nuova O.C.M. vitivinicola.

2.3 Piano finanziario

La dotazione finanziaria stimata per la Regione Toscana sulla base degli incontri tecnici tenutisi a livello nazionale è pari a 8.134.233,62 Euro (Lire 15.750.072.533), corrispondenti ad una superficie minima oggetto di intervento pari a 1.110 ettari nel corso dell'esercizio finanziario 2000- 2001. I riferimenti all'esercizio finanziario riguardano i pagamenti realmente effettuati dagli Stati membri nel periodo che va dal 16 ottobre 2000 al 15 ottobre 2001.

La ripartizione finanziaria tra gli Enti Delegati è stata effettuata ripartendo la disponibilità finanziaria regionale proporzionalmente sulla base della superficie vitata di ciascun ente come riportato in tabella 1, garantendo comunque una superficie minima di intervento di 10 ettari per Ente Delegato. I dati relativi alla superficie vitata sono stati desunti dal 4° Censimento generale dell'agricoltura 1990.

Tab. 1 Ripartizione finanziaria

Ente Delegato	Quota Assegnata		corrispondente ad una superficie minima oggetto di intervento (ha)
	Lire	Euro	
Provincia di Arezzo	1.690.409.335	873.023,56	119
Provincia di Firenze	3.942.391.858	2.036.075,47	278
Provincia di Grosseto	1.593.999.392	823.231,98	112
Provincia di Livorno	444.159.479	229.389,23	31
Provincia di Lucca	435.404.326	224.867,57	31
Provincia di Massa Carrara	141.864.900	73.267,11	10
Provincia di Pisa	1.281.689.943	661.937,61	90
Provincia di Pistoia	418.016.634	215.887,57	29
Provincia di Prato	166.887.854	86.190,38	12
Provincia di Siena	3.608.902.251	1.863.842,47	254
C.M. zona A Lunigiana	293.613.861	151.638,90	21
C.M. zona C Garfagnana	141.864.900	73.267,11	10
C.M. zona D Media Valle del Serchio	141.864.900	73.267,11	10
C.M. zona E1 Mugello	141.864.900	73.267,11	10
C.M. zona E2 Montagna Fiorentina	451.559.413	233.210,97	32
C.M. zona F Alta Valle di Cecina	141.864.900	73.267,11	10
C.M. zona G Casentino	146.254.087	75.533,93	10
C.M. zona H Valtiberina	141.864.900	73.267,11	10
C.M. zona I1 Amiata Grossetana	141.864.900	73.267,11	10
C.M. zona I2 Amiata Senese	141.864.900	73.267,11	10
C.M. zona L Elba e Capraia	141.864.900	73.267,11	10
TOTALE	15.750.072.533	8.134.233,62	1.110

Vengono ammesse a finanziamento solo le domande finanziabili con la disponibilità annuale prevista per ciascun Ente Delegato.

Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute e quindi i lavori eseguiti per i vigneti oggetto dell'intervento, nel rispetto di quanto previsto nel presente piano, successivamente alla data di presentazione della domanda.

Il sostegno consiste in un contributo comunitario ai costi connessi alla ristrutturazione e riconversione, comprese le operazioni di sovrainnesto finalizzate alla riconversione varietale, in conto capitale, non superiore al 50% dei costi medesimi e comunque il contributo massimo erogabile per ettaro, pagato come importo forfettario, non potrà superare, anche a fronte di possibili e diverse combinazioni tra tipologie di costi ammissibili, il massimale medio assegnato dalla Commissione Europea pari a 7.326,7 Euro, corrispondenti a 14.186.490 Lire (misure 1, 2, 3, 4, 7 e 8 del punto 2.2).

Il contributo massimo erogabile sopra indicato è comprensivo del contributo alle perdite di reddito dovute alla mancata produzione dei vigneti reimpiantati nei primi 3 anni di età e del contributo ai costi relativi alle operazione di estirpazione dei vigneti oggetto di intervento.

In considerazione che i costi di reimpianto dei vigneti in Toscana risultano assai rilevanti e, secondo quanto previsto dal prezzario regionale di cui alla deliberazione Giunta Regionale n. 954 del 29 luglio 1996 mediamente superiori ai 40 milioni di lire ad ettaro, si ritiene che il contributo massimo erogabile per ettaro sopra indicato, di gran lunga inferiore al 50 % dei costi, debba essere rivolto

principalmente al sostegno delle operazioni di reimpianto e secondariamente al sostegno delle perdite di reddito e al sostegno dei costi di estirpazione.

Pertanto viene stabilito in Lire 1.000.000 (516,46 Euro) per ettaro il contributo per il mancato reddito e in Lire 500.000 (258,23 Euro) per ettaro il contributo ai costi di estirpazione.

Il contributo relativo alle perdite di reddito e quello relativo alle spese di estirpazione non sono concessi qualora il produttore:

- utilizzi per la ristrutturazione e riconversione un diritto di reimpianto proveniente da estirpazione aziendale autorizzata precedentemente all'entrata in vigore della nuova O.C.M. vitivinicola (1 agosto 2000);
- utilizzi per la ristrutturazione e riconversione un diritto di reimpianto acquisito mediante trasferimento [casi b) ed f) del successivo punto 2.5].

Qualora il produttore si avvalga della opportunità di eseguire un reimpianto anticipato rispetto alla estirpazione [caso lettera c) del successivo punto 2.5] non viene concesso il contributo relativo alle perdite di reddito.

Nel caso venga attuata la misura del sovrainnesto il contributo massimo erogabile è pari a 2.582,3 Euro, corrispondenti a 5.000.000 Lire (misura 6 del punto 2.2), elevabile a 4.131,6 Euro corrispondenti a 8.000.000 Lire nel caso in cui il sovrainnesto venga combinato con il miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto (misura 5 del punto 2.2).

Il contributo non è cumulabile con altri sostegni comunitari riguardanti le medesime superfici e gli stessi interventi.

Il contributo può essere erogato dopo l'esecuzione dei lavori e previo collaudo delle opere. Su richiesta del beneficiario successivamente all'inizio dei lavori può essere concessa l'erogazione anticipata del sostegno.

2.4 Soggetti beneficiari

Sono soggetti beneficiari gli imprenditori agricoli singoli o associati conduttori di superfici vitate che presentino una domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti conforme alle disposizioni del Regolamento (C.E.) n. 1493/99 e secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel bando di cui al successivo punto 3 "Disposizioni tecniche e procedurali per l'accesso al regime di aiuti per l'esercizio finanziario 2000-2001". Per la nozione di imprenditore agricolo vale il riferimento all'articolo 2135 del Codice Civile.

I soggetti beneficiari sono responsabili della programmazione e della realizzazione degli interventi. La presentazione delle domande in forma collettiva può essere effettuata da parte di associazioni di produttori, organizzazioni di settore, Consorzi di tutela o cooperative agricole riconosciuti ai sensi della normativa vigente. Il beneficiario finale è il singolo richiedente. L'ambito territoriale del piano collettivo è limitato al territorio di competenza di un unico Ente Delegato e deve riferirsi a zone omogenee di produzione quali le zone o le sottozone di produzione dei vini a Denominazione di Origine oppure precisi ambiti territoriali. **La domanda collettiva deve interessare almeno 5 aziende e prevedere una superficie minima oggetto degli interventi di almeno 10 ettari.** Il mancato accoglimento di alcune domande facenti parte della richiesta collettiva non pregiudica l'esito delle altre domande; con la comunicazione dell'esito dell'istruttoria da parte dell'Ente Delegato agli interessati termina il ruolo del soggetto richiedente ed ogni rapporto dell'Ente delegato con il progetto è rivolto al solo soggetto beneficiario.

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve sottoscrivere gli impegni di cui al successivo punto 3.8. Il contributo viene concesso al richiedente sulla base di apposita graduatoria predisposta dall'Ente Delegato competente per territorio.

In ogni caso i conduttori:

- a) devono essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti viticoli. Le superfici vitate per le quali è stata attivata ma non conclusa la procedura di regolarizzazione ai sensi del regolamento (C.E.) n. 1493/1999 non possono essere oggetto di intervento;

- b) non devono avere beneficiato per i vigneti oggetto di intervento di altre agevolazioni disposte da programmi comunitari e/o da disposizioni statali o regionali negli ultimi 10 anni;
- c) devono aver presentato la dichiarazione delle superfici vitate ai sensi del decreto ministeriale 26 luglio 2000 oppure, al momento della presentazione della domanda, devono presentare una autocertificazione con la quale si impegnano a dichiarare il potenziale viticolo entro i termini previsti per l'invio degli elenchi di liquidazione all'Organismo pagatore.

2.5 Presentazione della domanda

La domanda di contributo deve essere presentata alla Provincia o Comunità Montana competente per territorio entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, utilizzando apposito modello come da facsimile che viene approvato con decreto della competente struttura dirigenziale del Dipartimento dello Sviluppo Economico.

Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime, i conduttori devono trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:

- a) essere in possesso di un diritto di reimpianto proveniente dalla estirpazione di un proprio vigneto;
- b) essere in possesso di un diritto di reimpianto trasferito da altra azienda in ambito regionale;
- c) avere presentato alla Provincia competente la domanda di reimpianto con estirpazione successiva secondo le modalità stabilite al punto 2.3.2. della deliberazione Giunta Regionale n. 793 del 18 luglio 2000. Al fine di agevolare il ricorso a tale tipo di intervento ai fini del rilascio della autorizzazione al reimpianto con estirpazione successiva non è richiesto l'atto unilaterale d'obbligo;
- d) avere presentato alla Provincia competente la domanda contestuale di estirpazione e reimpianto secondo le modalità stabilite al punto 2.2 della deliberazione Giunta Regionale n. 793 del 18 luglio 2000;
- e) avere presentato alla Provincia competente la domanda di reimpianto con trasferimento di diritto secondo le modalità stabilite al punto 2.3.3 della deliberazione Giunta Regionale n. 793 del 18 luglio 2000. Non sono ammessi interventi realizzati con diritti di reimpianto di provenienza extraregionale;
- f) essere in possesso di un diritto di reimpianto di provenienza extraregionale.

La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica sulle opere da realizzare [contenente le caratteristiche del vigneto da estirpare, la descrizione del nuovo impianto e dei lavori da realizzare nonché valutazioni di ordine tecnico e produttivo, redatta secondo lo schema allegato alla modulistica per la presentazione delle domande approvata con decreto della competente struttura dirigenziale del Dipartimento dello Sviluppo Economico](#). Tale relazione, oltre a descrivere il progetto deve altresì motivare la strategia produttiva dell'azienda che ha portato alle scelte indicate, i risultati attesi in termini di qualità delle uve prodotte, le aspettative dal punto di vista enologico. Tale relazione tecnica non è richiesta, qualora sia già stata presentata la relazione sulle caratteristiche del vigneto prevista per il reimpianto dei vigneti ai sensi della deliberazione Giunta Regionale n.793/2000. In tali casi è sufficiente l'integrazione con le ulteriori informazioni richieste ai sensi del presente piano.

Gli interventi previsti dal presente piano non devono comportare un aumento del potenziale produttivo viticolo. Tale condizione si intende garantita ogni qual volta gli interventi previsti dal piano comportino il reimpianto di vigneti con destinazione produttiva pari o superiore a quella attestata dal diritto di reimpianto (da tavola a I.G.T. o v.q.p.r.d., da I.G.T. a I.G.T. o v.q.p.r.d., da v.q.p.r.d. a v.q.p.r.d.). Qualora, limitatamente al caso di estirpazione e reimpianto nella medesima azienda, gli interventi comportino il reimpianto di un vigneto con destinazione produttiva inferiore rispetto a quella del vigneto estirpato (da v.q.p.r.d. a I.G.T.), la superficie risultante alla fine degli interventi di ristrutturazione e riconversione dovrà essere eventualmente ridotta proporzionalmente in relazione alle rese previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

2.6 Criteri per la formazione delle graduatorie

Per la concessione dei contributi si procede alla definizione di una graduatoria di merito delle istanze ammissibili.

La graduatoria viene predisposta dall'Ente Delegato competente con l'osservanza dei seguenti criteri:

A) criteri di valutazione degli interventi di ristrutturazione e/o riconversione proposti, che favoriscano gli interventi che comportano un maggior grado di rinnovamento della viticoltura nonché quelli che privilegiano l'introduzione di tecniche innovative tese al miglioramento della qualità e della difesa idrogeologica (con particolare riferimento alle densità di impianto, al mantenimento degli elementi naturali, paesaggistici e di difesa idrogeologica nonché alla paloneria di sostegno). Viene attribuito un punteggio anche per gli interventi realizzati in zone di montagna o fortemente terrazzate (viticoltura eroica);

B) criteri riferiti alle caratteristiche dell'imprenditore, favorendo la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale;

C) criteri che tengano conto delle modalità di presentazione delle domande, privilegiando le domande presentate in forma collettiva, che si ritiene abbiano maggiore efficacia sul territorio, e le domande che prevedono la richiesta successiva del pagamento anticipato del sostegno.

A parità di punteggio verrà data la precedenza ai conduttori che, al momento della presentazione della domanda, abbiano la minore età.

2.7 Liquidazione dei contributi

Sulla base delle graduatorie di cui al precedente punto, l'Ente Delegato predispone e trasmette alla Regione Toscana, Dipartimento dello Sviluppo Economico, entro il 5 maggio 2001 apposito elenco di liquidazione, compilato tenendo conto delle disponibilità finanziarie esistenti e dei punteggi assegnati. L'erogazione degli aiuti per ciascun esercizio verrà effettuata nei limiti delle risorse disponibili per ciascun Ente Delegato.

Eventuali somme assegnate agli Enti Delegati e non utilizzate per carenza di richieste vengono destinate al finanziamento dei richiedenti le cui domande sono state ammesse al contributo ma non finanziate per mancanza di fondi previa ripartizione dei fondi residui entro l'esercizio finanziario 2000/2001. In tal caso tali somme sono ripartite agli Enti Delegati in base al peso percentuale degli elenchi rispetto al totale delle domande da finanziare.

Le domande ammissibili ma non liquidabili per insufficienza di finanziamenti riportate nell'apposita graduatoria potranno essere liquidate a valere sull'anno di bilancio successivo, prioritariamente rispetto a nuove domande presentate in quell'anno.

La Regione Toscana invia gli elenchi di liquidazione entro 15 maggio 2001 all'Organismo pagatore riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche, per la erogazione dei contributi.

Il contributo sarà erogato dall'Organismo Pagatore entro la data limite stabilita dall'Organismo pagatore e secondo le modalità indicate dal beneficiario stesso in domanda.

Ulteriori disposizioni saranno adottate successivamente alla emanazione delle procedure in merito alla gestione delle domande e alle modalità di liquidazione dei contributi da parte dell'Organismo pagatore.

2.8 Controlli e verifiche

Gli Enti Delegati tengono i rapporti con i beneficiari per qualsiasi necessità finalizzata alla chiusura dell'iter delle domande presentate.

Oltre all'istruttoria e ai controlli in materia di potenziale viticolo effettuati sulla base delle procedure di cui alla deliberazione Giunta regionale n. 793/2000 sono previsti i seguenti controlli:

1.a *Controllo tecnico-amministrativo* preventivo su tutte le domande presentate, per la verifica della loro ammissibilità e valutazione, in merito a:

- completezza documentale,
- conformità giuridica,
- congruità della relazione illustrativa dell'intervento,

- presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti,
- obiettivi dell'intervento,
- verifiche incrociate,
- altro.

L'insieme dei controlli effettuati nel corso della istruttoria tecnico-amministrativa verrà riportato in un apposito riepilogo.

1.b. *Sopralluogo tecnico-amministrativo consuntivo* sul posto, precedente la liquidazione, avente lo scopo di verificare la realizzazione degli interventi e la loro conformità alla autorizzazione. Il sopralluogo comporterà l'accertamento:

- del rispetto degli impegni assunti;
- della rispondenza delle dichiarazioni rese dal richiedente,
- di ogni altro obbligo richiesto e sottoscritto dal richiedente all'atto della domanda e quindi assunto dallo stesso.

Il sopralluogo sarà effettuato su tutte le aziende inserite nei progetti ammessi a contributo e liquidabili nei tempi previsti dal procedimento.

1.c. *Controllo in loco*

Detto controllo, successivo alla liquidazione, verrà condotto su un campione di almeno il 5% delle domande, per la verifica degli impegni successivi alla realizzazione degli impianti. Il campione verrà individuato sulla base di una analisi dei rischi e sarà rappresentativo della totalità delle domande alle quali è riferito.

Il controllo in loco sarà condotto da una articolazione organizzativa o comunque da personale diverso da quello responsabile della istruttoria tecnico-amministrativa e comporterà, oltre alle verifiche previste nel controllo amministrativo e contabile, l'accertamento:

- del rispetto degli impegni assunti,
- della rispondenza delle dichiarazioni rese dal richiedente,
- di ogni altro obbligo richiesto e sottoscritto dal richiedente all'atto della domanda e quindi assunto dallo stesso.

L'esito del controllo in loco sarà oggetto di apposito rapporto trasmesso alla Regione Toscana, responsabile dell'attuazione del piano.

Gli Enti Delegati raccolgono i dati di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario e li trasmettono entro il 15 novembre di ogni anno alla Regione Toscana, Dipartimento dello Sviluppo Economico che, in applicazione dell'articolo 18 del regolamento (C.E.) n. 1227/2000 e ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del D.M. 27 luglio 2000, li trasmette al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali entro 90 giorni dalla fine della campagna.

La Regione Toscana tiene una registrazione particolareggiata dei progetti presentati, approvati o no, nonché di tutti le misure realizzate in applicazione del piano.

Entro 90 giorni dalla fine della campagna in questione la Regione Toscana comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali, relativamente a ciascun piano, la superficie inizialmente compresa nel piano e la sua resa media nonché la superficie risultante dalla ristrutturazione e dalla riconversione e le rese medie stimate secondo l'allegato 5 del regolamento C.E. n. 1227/00.

3. Disposizioni tecniche e procedurali per l'accesso al regime di aiuti per l'esercizio finanziario 2000-2001

3.1 Considerazioni generali e finalità del piano

Il regime per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti istituito ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento C.E. n. 1493/1999 ha l'obiettivo di adeguare la produzione alla domanda di mercato. E' condizione indispensabile per la sua applicazione che le misure attuate non incrementino il potenziale produttivo viticolo.

Le misure attuate, volte al miglioramento della qualità della produzione vinicola, devono rispettare almeno una delle seguenti finalità:

- a) adeguare la base ampelografica del vigneto alle esigenze di mercato anche mediante la pratica del sovrainnesto;
- b) migliorare le tecniche di gestione del vigneto anche attraverso tecniche colturali rispettose dell'ambiente;
- c) ricollocare il vigneto in area con maggiore attitudine naturale per la produzione di vini di qualità.

Il sostegno viene erogato nella forma di contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, comprese le operazioni di sovrainnesto finalizzate alla riconversione varietale.

Sono fatte salve tutte le norme in materia di utilizzo dei diritti di reimpianto disciplinate dalla deliberazione Giunta Regionale 16 luglio 2000, n. 793.

3.2 Descrizione delle misure di intervento

Il presente piano prevede la realizzazione di una o più delle seguenti tipologie di interventi:

- a) riconversione varietale dei vigneti di uva da vino mediante reimpianto (a1) o mediante sovrainnesto (a2). In considerazione della base ampelografica assai articolata della maggior parte dei vigneti toscani, si considera intervento di riconversione varietale anche il reimpianto con una sostituzione di un minimo del 10 % dei vitigni;
- b) diversa collocazione dei vigneti (b);
- c) ristrutturazione dei vigneti mediante l'introduzione di miglioramenti nelle tecniche di gestione dei vigneti (c).

La diversa combinazione delle tipologie di intervento previste dà luogo alle seguenti misure:

Misura	Riconversione varietale mediante		Diversa collocazione (b)	Ristrutturazione (c)
	Reimpianto (a1)	Sovrainnesto (a2)		
1	X		X	X
2	X		X	
3	X			X
4	X			
5		X		X
6		X		
7			X	X
8			X	

Nella domanda di contributo occorre indicare per ciascun appezzamento interessato all'intervento la misura che si intende attuare. Sono ammessi a contributo gli interventi di ristrutturazione e/o

riconversione di vigneti che, al termine dell'intervento, dovranno risultare atti alla produzione di vini a Denominazione di Origine o di vini ad Indicazione Geografica Tipica.

Il regime non si applica:

- a) al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, ovvero non sono finanziabili reimpianti eseguiti sulla stessa particella, con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento;
- b) agli impianti che abbiano beneficiato negli ultimi 10 anni di aiuti comunitari e/o nazionali e/o regionali per gli stessi interventi;
- c) al rinnovo di vigneti piantati in applicazione del regolamento (C.E.) n. 1592/96 e del regolamento (C.E.) n. 1627/98.

Non sono ammessi a contributo interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a 3.300 ceppi/ettaro; in deroga l'azienda agricola può fare richiesta motivata, da valutarsi in sede istruttoria, quando si opera in presenza di viticoltura di montagna o fortemente terrazzata. Gli interventi di sovrainnesto sono consentiti su vigneti con densità superiore a 3.000 ceppi/ettaro, di età inferiore a 10 anni e purché l'intervento, riguardi almeno la metà dei ceppi esistenti.

Ai fini della erogazione del regime di aiuti previsti dal presente piano per "superficie vitata" si intende l'area interna ai ceppi e/o ai pali di sostegno più esterni del vigneto, aumentata sui lati e sulle testate dei filari di una misura pari al 50% del sesto di impianto fino ad un massimo di 3 metri.

3.3 Localizzazione degli interventi

Il regime per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti si applica sull'intero territorio regionale su terreni vocati alla coltivazione della vite.

3.4 Ammontare del contributo

La dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2000- 2001 è stimata pari a 8.134.233,62 Euro (corrispondenti a Lire 15.750.072.533). I riferimenti all'esercizio finanziario riguardano i pagamenti realmente effettuati dagli Stati membri nel periodo che va dal 16 ottobre 2000 al 15 ottobre 2001.

Il sostegno consiste in un contributo comunitario ai costi connessi alla ristrutturazione e riconversione, comprese le operazioni di sovrainnesto finalizzate alla riconversione varietale, in conto capitale, non superiore al 50% dei costi medesimi e comunque il contributo massimo erogabile per ettaro, pagato come importo forfettario, non potrà superare, anche a fronte di possibili e diverse combinazioni tra tipologie di costi ammissibili, il massimale medio assegnato dalla Commissione Europea pari a 7.326,7 Euro, corrispondenti a 14.186.490 Lire (misure 1, 2, 3, 4, 7 e 8 del punto 2.2).

Il contributo massimo erogabile sopra indicato è comprensivo del contributo alle perdite di reddito dovute alla mancata produzione dei vigneti reimpiantati nei primi 3 anni di età e del contributo ai costi relativi alle operazioni di estirpazione dei vigneti oggetto di intervento.

In considerazione che i costi di reimpianto dei vigneti in Toscana risultano assai rilevanti e, secondo quanto previsto dal prezzario regionale di cui alla deliberazione Giunta Regionale n. 954 del 29 luglio 1996 mediamente superiori ai 40 milioni di lire ad ettaro, si ritiene che il contributo massimo erogabile per ettaro sopra indicato, di gran lunga inferiore al 50 % dei costi, debba essere rivolto prioritariamente al sostegno delle operazioni di reimpianto ed in minor misura al sostegno delle perdite di reddito e al sostegno dei costi di estirpazione.

Pertanto viene stabilito in Lire 1.000.000 (516,46 Euro) per ettaro il contributo per il mancato reddito e in Lire 500.000 (258,23 Euro) per ettaro il contributo ai costi di estirpazione.

Il contributo relativo alle perdite di reddito e quello relativo alle spese di estirpazione non sono concessi qualora il produttore:

- utilizzi per la ristrutturazione e riconversione un diritto di reimpianto proveniente da estirpazione aziendale autorizzata precedentemente all'entrata in vigore della nuova O.C.M. vitivinicola (1 agosto 2000);
- utilizzi per la ristrutturazione e riconversione un diritto di reimpianto acquisito mediante trasferimento [casi b) ed f) del successivo punto 2.5].

Qualora il produttore si avvalga della opportunità di eseguire un reimpianto anticipato rispetto alla estirpazione [caso lettera c) del successivo punto 2.5] non viene concesso il contributo relativo alle perdite di reddito.

Nel caso venga attuata la misura del sovrainnesto il contributo massimo erogabile è pari a 2.582,3 Euro, corrispondenti a 5.000.000 Lire (misura 6 del punto 2.2), elevabile a 4.131,6 Euro corrispondenti a 8.000.000 Lire nel caso in cui il sovrainnesto venga combinato con il miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto (misura 5 del punto 2.2).

Vengono ammesse a finanziamento solo le domande finanziabili con la disponibilità annuale prevista per ciascun Ente Delegato.

Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute e quindi i lavori eseguiti per i vigneti oggetto dell'intervento, nel rispetto di quanto previsto nel presente piano, successivamente alla data di presentazione della domanda.

3.5 Soggetti beneficiari

Sono soggetti beneficiari gli imprenditori agricoli singoli o associati conduttori di superfici vitate che presentino una domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti conforme alle disposizioni del Regolamento (C.E.) n. 1493/99 e secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel presente bando. Per la nozione di imprenditore agricolo vale il riferimento all'articolo 2135 del Codice Civile.

I soggetti beneficiari sono responsabili della programmazione e della realizzazione degli interventi.

La presentazione delle domande in forma collettiva può essere effettuata da parte di associazioni di produttori, organizzazioni di settore, Consorzi di tutela o cooperative agricole riconosciuti ai sensi della normativa vigente, che diventano responsabili del contenuto del programma. Il beneficiario finale è il singolo richiedente. L'ambito territoriale del piano collettivo è limitato al territorio di competenza di un unico Ente Delegato e deve riferirsi a zone omogenee di produzione quali le zone o le sottozone di produzione dei vini a Denominazione di Origine oppure precisi ambiti territoriali. **La domanda collettiva deve interessare almeno 5 aziende e prevedere una superficie minima oggetto degli interventi di almeno 10 ettari.** Il mancato accoglimento di alcune domande facenti parte della richiesta collettiva non pregiudica l'esito delle altre domande; con la comunicazione dell'esito dell'istruttoria da parte dell'Ente Delegato agli interessati termina il ruolo del soggetto richiedente ed ogni rapporto dell'Ente delegato con il progetto è rivolto al solo soggetto beneficiario.

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve sottoscrivere gli impegni di cui al successivo punto 3.8.

Il contributo viene concesso al richiedente sulla base di apposita graduatoria predisposta dall'Ente Delegato competente per territorio.

In ogni caso i conduttori:

- a) devono essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti viticoli. Le superfici vitate per le quali è stata attivata ma non conclusa la procedura di regolarizzazione ai sensi del regolamento (C.E.) n. 1493/1999 non possono essere oggetto di intervento;
- b) non devono avere beneficiato per i vigneti oggetto di intervento di altre agevolazioni disposte da programmi comunitari e/o da disposizioni statali o regionali negli ultimi 10 anni;
- c) devono aver presentato la dichiarazione delle superfici vitate ai sensi del decreto ministeriale 26 luglio 2000 oppure, al momento della presentazione della domanda, devono presentare una autocertificazione con la quale si impegnano a dichiarare il potenziale viticolo entro i termini previsti per l'invio degli elenchi di liquidazione all'Organismo pagatore.

3.6 Condizioni e limiti di intervento

Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime, i conduttori devono trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:

- a) essere in possesso di un diritto di reimpianto proveniente dalla estirpazione di un proprio vigneto;
- b) essere in possesso di un diritto di reimpianto trasferito da altra azienda in ambito regionale;
- c) avere presentato alla Provincia competente la domanda di reimpianto con estirpazione successiva secondo le modalità stabilite al punto 2.3.2. della deliberazione Giunta Regionale n. 793 del 18 luglio 2000. Al fine di agevolare il ricorso a tale tipo di intervento ai fini del rilascio della autorizzazione al reimpianto con estirpazione successiva non è richiesto l'atto unilaterale d'obbligo;
- d) avere presentato alla Provincia competente la domanda contestuale di estirpazione e reimpianto secondo le modalità stabilite al punto 2.2 della deliberazione Giunta Regionale n. 793 del 18 luglio 2000;
- e) avere presentato alla Provincia competente la domanda di reimpianto con trasferimento di diritto nell'ambito della Regione Toscana secondo le modalità stabilite al punto 2.3.3 della deliberazione Giunta Regionale n. 793 del 18 luglio 2000;
- f) essere in possesso di un diritto di reimpianto di provenienza extraregionale. L'utilizzo di tali diritti di reimpianto viene effettuato ai fini di un completo utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e purché siano prioritariamente soddisfatte le richieste di cui alle condizioni sopra indicate.

Ogni misura di intervento è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni di ordine generale:

- a) non deve comportare un aumento del potenziale produttivo viticolo. Tale condizione è garantita ogni qual volta gli interventi previsti dal piano comportino il reimpianto di vigneti con destinazione produttiva pari o superiore a quella attestata dal diritto di reimpianto (da tavola a I.G.T. o v.q.p.r.d., da I.G.T. a I.G.T. o v.q.p.r.d., da v.q.p.r.d. a v.q.p.r.d.). Qualora, limitatamente al caso di estirpazione e reimpianto nella medesima azienda, gli interventi comportino il reimpianto di un vigneto con destinazione produttiva inferiore rispetto a quella del vigneto estirpato (da v.q.p.r.d. a I.G.T.), la superficie risultante alla fine degli interventi di ristrutturazione e riconversione dovrà essere eventualmente ridotta proporzionalmente in relazione alle rese previste dai rispettivi disciplinari di produzione;
- b) deve essere finalizzata alla collocazione e al mantenimento della viticoltura in zone idonee alla produzione di vini di qualità con particolare riferimento a quelle collinari;
- c) il vigneto oggetto della misura al termine degli interventi deve essere iscrivibile al relativo Albo di produzione dei vini a Denominazione di Origine o all'Elenco dei vini ad Indicazione Geografica Tipica;
- d) la ristrutturazione non deve comportare aumenti della produttività;
- e) la dimensione minima della superficie vitata ammissibile a contributo è fissata in 0,5 ettari, ridotti a 0,3 nel caso di viticoltura di montagna, fortemente terrazzata o comunque caratterizzata da elevata frammentazione degli appezzamenti (corrispondente alla zona di produzione dei vini a D.O.C. "Elba", "Candia dei Colli Apuani", "Colli di Luni", "Ansonica Costa dell'Argentario"). La superficie massima ammissibile a contributo non può superare i 30 ettari per ogni azienda e comunque non può superare il 30 % della superficie vitata complessiva dell'azienda; per le aziende la cui superficie vitata è inferiore a 10 ettari è consentito comunque il reimpianto fino a 3 ettari. In deroga, i progetti che prevedono interventi su superfici superiori a 30 ettari o comunque interventi su oltre il 30 % della superficie vitata aziendale possono essere ammessi a contributo qualora vi sia disponibilità finanziaria. Qualora la disponibilità finanziaria assegnata all'Ente Delegato consenta di finanziare non più del 50 % delle domande presentate e ritenute ammissibili, il limite di 30 ettari per azienda è ridotto a 15. In caso di disponibilità finanziaria assegnata all'Ente Delegato inferiore a 258.228,45 Euro (pari a 500.000.000 Lire), ad ogni singolo beneficiario potrà essere concesso un finanziamento non superiore al 30 % della disponibilità complessiva dell'Ente Delegato medesimo. Tale limite può essere superato per garantire il totale utilizzo dei fondi;

- f) deve essere utilizzato nella realizzazione degli impianti materiale di piantagione “certificato”; su richiesta motivata dell’azienda agricola la Provincia può autorizzare in deroga l’utilizzo di materiale di categoria “standard”;
- g) la realizzazione degli impianti deve essere completata entro 3 anni dalla data di comunicazione dell’esito favorevole dell’istruttoria da parte dell’Ente Delegato.

L’intervento non si applica agli impianti di vigneti effettuati mediante l’utilizzo di diritti di nuovo impianto concessi ai sensi della nuova O.C.M..

3.7 Presentazione delle domande

La domanda di contributo deve essere presentata alla Provincia o Comunità Montana competente per territorio entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, utilizzando apposito modello come da facsimile che viene approvato con decreto della competente struttura dirigenziale del Dipartimento dello Sviluppo Economico.

La domanda e la documentazione annessa è esente dall’imposta di bollo.

La domanda può essere presentata in uno dei modi seguenti:

- mediante inoltro per posta tramite raccomandata A/R, assicurata o posta celere; per il rispetto dei termini di presentazione farà fede la data d’invio. La domanda dovrà essere accompagnata da fotocopia di un valido documento d’identità del richiedente;
- mediante consegna a mano all’Ente, che in tal caso rilascia apposita ricevuta. Ove la domanda sia sottoscritta in presenza del responsabile del procedimento o altro incaricato non è richiesta l’allegazione del documento di riconoscimento.

Nella domanda il singolo beneficiario è tenuto ad indicare per ciascun appezzamento oggetto dell’intervento:

- a) la misura che intende realizzare classificata sulla base dello schema di cui al precedente punto 3.2;
- b) la destinazione produttiva dell’appezzamento con la relativa superficie prima e dopo l’intervento;
- c) la densità dell’impianto prima e dopo l’intervento;
- d) i riferimenti catastali prima e dopo l’intervento;
- e) il titolo di conduzione del terreno;
- f) la data di inizio e fine lavori;
- g) i termini previsti per la richiesta di collaudo;
- h) l’ammontare del contributo richiesto;
- i) l’accettazione delle condizioni di accesso di cui al precedente punto 3.6;
- j) l’accettazione degli impegni di cui al punto 3.8;
- k) tutte le informazioni necessarie in merito al possesso dei requisiti di priorità necessarie per l’attribuzione del punteggio in fase istruttoria.

Nella domanda il richiedente deve altresì dichiarare se intende richiedere il pagamento anticipato del sostegno.

Il pagamento anticipato del sostegno è concesso a condizione che:

- a) venga iniziata l’esecuzione dell’intervento e l’inizio dei lavori venga notificato all’Ente Delegato; con il termine “inizio dei lavori” si intende avere iniziato la preparazione del terreno e/o avere provveduto all’acquisto, anche parziale, dei mezzi tecnici, dimostrabile con appositi giustificativi di spesa;
- b) il produttore abbia istituito una fideiussione di importo pari al 120% del sostegno;
- c) il richiedente si impegni a completare l’intervento specifico entro due anni dal versamento dell’anticipo; in tal caso fa fede la data del versamento effettuato da parte dell’Organismo pagatore.

La richiesta di pagamento anticipato del sostegno deve essere inoltrata dopo la presentazione della domanda e non oltre il 15 di aprile.

Ciascuna domanda deve essere completata dalla documentazione di seguito indicata:

- a) copia della dichiarazione delle superfici vitate presentata ai sensi del decreto ministeriale 26 luglio 2000 oppure autocertificazione con la quale il richiedente si impegna a dichiarare il potenziale viticolo entro i termini previsti per l'invio degli elenchi di liquidazione all'Organismo pagatore;
- b) relazione tecnica sulle opere da realizzare contenente le caratteristiche del vigneto da estirpare, la descrizione del nuovo impianto e dei lavori da realizzare nonché valutazioni di ordine tecnico e produttivo, redatta secondo lo schema allegato alla modulistica per la presentazione delle domande approvata con decreto della competente struttura dirigenziale del Dipartimento dello Sviluppo Economico. Tale relazione tecnica non è richiesta, qualora sia già stata presentata la relazione sulle caratteristiche del vigneto prevista per il reimpianto dei vigneti ai sensi della deliberazione Giunta Regionale n.793/2000. In tali casi è sufficiente l'integrazione con le ulteriori informazioni richieste ai sensi del presente piano;
- c) piano dei costi per il reimpianto dei vigneti predisposto sulla base della deliberazione Giunta Regionale 29 luglio 1996, n.954" Prezzario regionale analitico e sintetico per opere di miglioramento fondiario di competenza privata in agricoltura e forestazione", integrata dalla deliberazione Giunta Regionale n.318 del 24 marzo 1997.

La domanda deve essere sottoscritta anche da parte del legittimo proprietario dei terreni nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario dei terreni oggetto dell'intervento o nel caso in cui il titolo di possesso dei terreni abbia scadenza anteriore alla scadenza del vincolo decennale richiesto dalle presenti disposizioni. Deve essere altresì sottoscritta da parte degli aventi diritto nei casi di contitolarietà.

La domanda presentata in forma collettiva, redatta su apposito modello come da facsimile che viene approvato con decreto della competente struttura dirigenziale del Dipartimento dello Sviluppo Economico, deve essere corredata:

- 1) dalla domanda di ciascun produttore;
- 2) dal programma relativo agli interventi che si intendono realizzare. In particolare nel programma devono essere chiaramente indicati:
 - a) le misure da eseguire;
 - b) i tempi di realizzazione di ciascuna misura;
 - c) gli obiettivi e la rispondenza agli obiettivi del piano regionale;
 - d) l'indicazione della destinazione produttiva (D.O.C.G., D.O.C., I.G.T.) degli interventi;
 - e) una valutazione dei risultati attesi dal punto di vista enologico e delle potenzialità del vino per il quale si realizza il progetto;
 - f) l'eventuale collegamento con azioni di valorizzazione del territorio;
 - g) le azioni di commercializzazioni previste.
- 3) dalla rappresentazione su cartografia in scala 1:25.000 relativa alla ubicazione dei progetti inseriti nel programma.

In caso di premorienza del beneficiario gli impegni da lui assunti e i relativi vincoli sono trasmessi al successore, il quale è tenuto a rispettare i suddetti obblighi. Inoltre deve essere data immediata comunicazione agli uffici competenti da parte degli eredi allegando il relativo atto di successione in copia autenticata.

Nel caso di cessione parziale o totale del vigneto a qualsiasi titolo il subentrante è tenuto al rispetto degli impegni sottoscritti dal precedente beneficiario. Della cessione medesima deve essere data comunicazione da parte del precedente beneficiario all'ufficio competente allegando il relativo atto o contratto in copia autenticata.

Tutta la documentazione sopra elencata, in unico esemplare, deve essere in originale o copia autenticata. L'autenticazione può essere effettuata dall'ufficio ricevente, previa esibizione del documento originale. Ai sensi della legge 16 giugno 1998, n. 191, D.P.R. n. 403 del 20 ottobre

1998, qualora la documentazione richiesta o parte di essa sia già in possesso della pubblica amministrazione alla quale è rivolta l'istanza, tale documentazione può essere sostituita da idonea autocertificazione nella quale sia puntualmente indicata a quale struttura e per quale motivo sia stata presentata la predetta documentazione.

3.8 Impegni

Il richiedente, ai fini dell'ottenimento del contributo, assume, con propria dichiarazione sottoscritta, i seguenti impegni:

- a) di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per accedere ai benefici;
- b) di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione degli aiuti;
- c) di accettare qualsiasi modifica al piano conseguente all'esame e quindi approvazione dello stesso da parte del Ministero per le politiche agricole e forestali, riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere dalla richiesta di contributo prima della conclusione della fase di istruttoria della domanda;
- d) di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla inosservanza degli adempimenti richiesti dal presente piano;
- e) di consentire che l'autorità competente abbia accesso, in ogni momento e senza restrizione, a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini della istruttoria e dei controlli nonché agli impianti oggetto di intervento;
- f) di esonerare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità derivante dal pagamento del beneficio richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- g) di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente.
- h) di garantire che l'intervento venga realizzato in conformità a quanto dettato dai disciplinari di produzione dei vini a Denominazione di Origine o ad Indicazione Geografica Tipica. Le superfici vitate oggetto della misura dovranno essere denunciate per l'iscrizione ai relativi albi di produzione o agli Elenchi delle vigne entro 6 mesi dal collaudo delle opere e successivamente iscritte all'albo o all'elenco medesimo;
- i) di mantenere in coltura le superfici vitate impiantate ai sensi del presente avviso per almeno 10 anni dalla data del verbale di accertamento consuntivo dei lavori;
- j) di non effettuare variazioni senza la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente;
- k) di segnalare tempestivamente all'Ente Delegato competente nella concessione degli aiuti eventuali danneggiamenti provocati da elementi esterni, determinanti la parziale o totale compromissione dell'impianto;
- l) di trasferire gli impegni assunti in caso di cessione o sostituzione del produttore al nuovo conduttore dell'azienda interessata dagli interventi;
- m) a completare la realizzazione degli impianti entro 3 anni dalla data di comunicazione da parte dell'Ente Delegato dell'esito favorevole dell'istruttoria;
- n) di conservare per 5 anni i titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione dei costi e delle spese relative al progetto, con decorrenza dalla data di accertamento finale;
- o) di compilare periodicamente le schede di rilevazione sullo stato di avanzamento del progetto;
- p) di comunicare all'Ente Delegato la data di versamento da parte dell'organismo pagatore dell'eventuale anticipo;
- q) di comunicare all'Ente Delegato l'avvenuta esecuzione degli interventi;
- r) di restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione, nei tempi e nei modi previsti, delle attività autorizzate sulla base del progetto esecutivo;
- s) qualora sia stato disposto il pagamento anticipato del sostegno, il produttore si impegna a restituire l'intero sostegno ricevuto nell'ambito del progetto se non ha realizzato nessuna misura prevista nel progetto entro le scadenze fissate; tuttavia, se oltre l'80 % delle misure è stato realizzato entro le scadenze previste il produttore si impegna a restituire un rimborso pari al

doppio del sostegno supplementare che sarebbe stato accordato per il compimento di tutte le misure del piano.

3.9 Criteri di priorità

Per la concessione dei contributi si procede alla definizione di una graduatoria di merito delle istanze ammissibili.

La graduatoria viene predisposta dall'Ente Delegato competente con l'osservanza dei seguenti criteri:

A) valutazione degli interventi di ristrutturazione e/o riconversione ottenuta attraverso i seguenti elementi:

A1) valutazione del grado di rinnovamento della viticoltura.

Per tipologia di intervento realizzata su ciascun appezzamento vitato:

1. misura 1 - Tipologia di intervento a1) e b) e c)	p. 25
2. misura 2 - Tipologia di intervento a1) e b)	p. 20
3. misura 3 - Tipologia di intervento a1) e c)	p. 20
4. misura 4 - Tipologia di intervento a1)	p. 15
5. misura 5 - Tipologia di intervento a2) e c)	p. 10
6. misura 6 - Tipologia di intervento a2)	p. 5
7. misura 7 - Tipologia di intervento b) e c)	p. 15
8. misura 8 - Tipologia di intervento b)	p. 10

A2) valutazione del grado di introduzione di tecniche innovative tese al miglioramento della qualità:

1. realizzazione di vigneti con sesti di impianto con densità di ceppi per ettaro superiore a 4.000
p. 10

Tale punteggio viene attribuito anche nel caso tale densità di impianto non venga raggiunta purché in presenza di viticoltura di montagna o fortemente terrazzata (viticoltura eroica)

2. presenza di viticoltura di montagna fortemente terrazzata	p. 5
3. ricostituzione e/o conservazione di elementi naturali, paesaggistici e per la difesa idrogeologica	p. 3
4. utilizzazione di paloneria di sostegno in legno non trattato	p. 5
5. utilizzazione di paloneria di sostegno in metallo	p. 3

A ciascun progetto aziendale sarà assegnato un punteggio dato dalla media ponderata dei punteggi relativi a ciascun appezzamento.

B) Caratteristiche dell'imprenditore:

Quando il richiedente risulta imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della legge regionale n. 6/94 vengono calcolati
p. 2

C) Modalità di presentazione della domanda:

C1) Qualora la domanda venga presentata nell'ambito di programmi collettivi, a ciascun istanza viene attribuito
p. 1

Qualora una sola istanza nell'ambito del programma collettivo abbia avuto istruttoria favorevole, tale punteggio ulteriore non viene attribuito.

C2) considerate le modalità di erogazione dei contributi attraverso il Feoga Garanzia, qualora nella domanda venga chiesto il pagamento anticipato del sostegno secondo le modalità previste da presente piano, vengono riconosciuti
p. 5

A parità di punteggio verrà data la precedenza ai conduttori che, al momento della presentazione della domanda, abbiano l'età inferiore, attribuendo agli stessi un punteggio di merito relativo inversamente proporzionale all'età anagrafica (100 - età anagrafica del richiedente). Nel caso in cui il beneficiario sia una Società di persone o di capitali, l'età è quella del legale rappresentante.

Sono ammessi a beneficiare degli aiuti prioritariamente gli interventi realizzati con diritti di reimpianto di provenienza regionale. Eventuali interventi realizzati con diritti di reimpianto di provenienza extraregionale possono essere ammessi a finanziamento una volta soddisfatte le richieste prioritarie al fine di un completo utilizzo delle risorse finanziarie assegnate.

3.10 Istruttoria delle domande

L'Ente Delegato provvede alla verifica della correttezza tecnica e formale della documentazione presentata e ad effettuare l'istruttoria.

L'istruttoria prevede la verifica di ammissibilità della domanda, in particolare con riferimento a:

- a) conformità della domanda a quanto indicato nel presente bando;
- b) presenza dei requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente;
- c) rispetto dei tempi di presentazione;
- d) validità tecnica del progetto presentato.

Le domande presentate oltre il termine sono dichiarate irricevibili.

Nel caso di domande incomplete o con documentazione irregolare, ne è consentita la regolarizzazione, su specifica richiesta del responsabile del procedimento, entro termini compatibili con la procedura istruttoria e comunque non superiori a 15 giorni, precisati nella medesima richiesta di regolarizzazione.

I soggetti interessati sono tenuti a fornire, entro il termine indicato dal responsabile del procedimento, i documenti richiesti per la regolarizzazione della domanda stessa e, comunque, necessari all'espletamento della istruttoria. Qualora la regolarizzazione della domanda comprometta il rispetto dei tempi di istruttoria e quindi la procedura di pagamento nei termini stabiliti, la stessa domanda potrà essere inserita nella graduatoria dell'anno successivo e, di conseguenza, qualora rientri tra le istanze liquidabili, ottenere il contributo a valere sull'anno di bilancio comunitario successivo.

In fase istruttoria, e comunque entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande, sono inoltre ammesse richieste di rettifica purché le stesse non comportino incremento della superficie prevista nella domanda iniziale. Nel caso in cui le richieste di rettifica compromettano il rispetto dei tempi di istruttoria e quindi la procedura di pagamento nell'anno, la stessa domanda potrà essere inserita nella graduatoria dell'anno successivo e, di conseguenza, qualora rientri tra le istanze liquidabili, ottenere il contributo a valere sull'anno di bilancio comunitario successivo.

Entro 60 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande, l'Ente Delegato redige un apposito riepilogo che si conclude con la formazione e approvazione di tre distinti elenchi, predisposti in base alle priorità stabilite, contenenti rispettivamente:

- a) il nominativo dei richiedenti le cui domande sono state istruite con esito favorevole e pertanto ammissibili al contributo;
- b) il nominativo dei richiedenti le cui domande sono state istruite con esito favorevole e pertanto ammesse al contributo ma non finanziabili per mancanza di fondi;
- c) il nominativo dei richiedenti le cui domande sono state istruite con esito negativo e pertanto ritenute non ammissibili.

Gli elenchi di cui alle lettere a) e b) sono predisposti in base alle priorità stabilite al precedente punto 3.9. Per ciascun beneficiario occorre quantificare distintamente la spesa ammissibile entro il 15 ottobre 2001 e/o la spesa liquidabile entro il 30 giugno 2001 (anticipi + spese effettivamente sostenute previo collaudo). Le spese sostenute tra il 30 giugno 2001 e il 15 ottobre 2001 ricadono nell'annualità successiva.

L'Ente Delegato comunica agli interessati l'esito dell'istruttoria. Nel caso di ammissibilità, nella comunicazione vengono precisati tutti gli elementi utili al richiedente per la fruizione del contributo richiesto.

3.11 Esecuzione delle opere

I beneficiari sono tenuti:

- a) a realizzare gli interventi così come approvato in sede istruttoria;
- b) a ultimare i lavori nei tempi indicati nel programma presentato;
- c) a comunicare l'avvenuta esecuzione delle opere ammesse a finanziamento, nei tempi approvati per la realizzazione, all'Ente Delegato competente, al fine della verifica presso le singole aziende.

I documenti da allegare a corredo della domanda di accertamento finale sono i seguenti:

- 1) computo metrico consuntivo delle opere realizzate, con riferimento al prezzario regionale sintetico approvato con deliberazione Giunta Regionale 29 luglio 1996, n. 954 "Prezzario regionale analitico e sintetico per opere di miglioramento fondiario di competenza privata in agricoltura e forestazione", integrata dalla deliberazione Giunta Regionale n. 318 del 24 marzo 1997. Il computo metrico consuntivo può essere presentato in forma sintetica o analitica a seconda della forma che è stata approvata in sede di concessione del contributo. Il computo metrico consuntivo può essere sottoscritto dal beneficiario e, nel caso di società, enti o altri organismi, dal legale rappresentante;
- 2) documentazione vivaistica attestante l'acquisizione di materiale vivaistico certificato;
- 3) fatture o altra documentazione prescritta nei singoli atti di concessione;

L'impianto si considera realizzato con la messa a dimora delle barbatelle e la completa installazione dei pali e dei fili di sostegno.

La mancata esecuzione delle opere comporta la non inclusione del beneficiario nell'elenco di liquidazione e la eventuale escussione, qualora ricorrano le condizioni, della fidejussione presentata all'atto della domanda.

L'Ente Delegato predispone e trasmette alla Regione Toscana, Dipartimento dello Sviluppo Economico, entro il 5 maggio 2001 apposito elenco di liquidazione, compilato tenendo conto delle disponibilità finanziarie esistenti e dei punteggi assegnati.

Eventuali somme assegnate agli Enti Delegati e non utilizzate per carenza di richieste vengono destinate al finanziamento dei richiedenti le cui domande sono state ammesse al contributo ma non finanziate per mancanza di fondi previa ripartizione dei fondi residui entro l'esercizio finanziario 2000/2001. In tal caso tali somme sono ripartite agli Enti Delegati in base al peso percentuale degli elenchi rispetto al totale delle domande da finanziare.

La Regione Toscana invia gli elenchi di liquidazione entro 15 maggio 2001 all'Organismo pagatore riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche, per la erogazione dei contributi.

Il contributo sarà erogato dall'Organismo Pagatore entro la data limite stabilita dall'Organismo pagatore medesimo e secondo le modalità indicate dal beneficiario stesso in domanda.

Le domande ammissibili ma non liquidabili per insufficienza di finanziamenti riportate nell'apposita graduatoria potranno essere liquidate a valere sull'anno di bilancio successivo, prioritariamente rispetto a nuove domande presentate in quell'anno.

Ulteriori disposizioni saranno adottate successivamente alla emanazione delle procedure in merito alla gestione delle domande e alle modalità di liquidazione dei contributi da parte dell'Organismo pagatore.

3.12 Varianti

Sono ammesse richieste di varianti relative alle particelle interessate agli interventi, purché non modificchino né la tipologia dell'intervento stesso, né altri elementi che comportino una diversa attribuzione di punteggio e quindi una variazione della graduatoria.

Le richieste di variante devono essere formulate e prodotte dal soggetto richiedente, unitamente alla documentazione necessaria, con le stesse modalità di cui al punto 3.7 a pena di decadenza dai benefici.

Le richieste di variante sono ammissibili esclusivamente per comprovati motivi di ordine tecnico, non individuabili all'atto della richiesta, o per sopravvenute cause di forza maggiore. Le varianti, comunicate in via preventiva alla loro esecuzione, non devono produrre effetti né sulla eventuale posizione acquisita dal singolo produttore nella graduatoria interna al progetto collettivo, né nella graduatoria dei progetti così come definita per l'ammissibilità a contributo, né possono determinare aumenti dell'importo della spesa preventivata all'atto della approvazione della graduatoria medesima.

Le varianti sono autorizzate, previo accertamento documentale e tecnico, dal responsabile del procedimento, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Della autorizzazione è data comunicazione al richiedente.

3.13 Sanzioni

Il mancato rispetto degli impegni assunti da parte del richiedente comporta l'obbligo della restituzione da parte del beneficiario del contributo assentito per lo specifico intervento, maggiorato degli interessi maturati.

Alle sanzioni di carattere amministrativo sopra descritte potranno aggiungersi quelle di carattere penale previste dalla normativa in merito a dolo e colpa grave nelle dichiarazioni non rispondenti al vero.